

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

644^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 1962

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 30063
DISEGNI DI LEGGE:	
Annunzio di presentazione	30063
Approvazione da parte di Commissione permanente	30063
Presentazione di relazione	30063
Trasmissione	30063
« Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche » (2189) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione):	
BANFI	30072
COLOMBO, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	30077
FRANZA	30064
MONTAGNANI MARELLI	30081
NENCIONI	30073
VECELLIO	30090

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 9 novembre.

C A R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Pecoraro per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 » (2283);

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità » (2285).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di un programma di ricerche missilistiche » (2284).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), il senatore Schiavone ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Norme per l'elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste » (821-B).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta del 9 novembre 1962, la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (2237).

Discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche » (2189) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche », già approvato dalla Camera dei deputati.

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come è emerso dalle discussioni svolte dinanzi alla Camera dei deputati, tra le questioni pregiudiziali di incostituzionalità sollevate sul presente disegno di legge, le più importanti sono quelle che si incentrano sull'articolo 43 della Costituzione. Tali eccezioni vanno riproposte tutte in questa sede sembrandoci necessario che il Senato esamini il problema nel suo complesso e lo risolva.

Come è chiaro, l'articolo 43 della Costituzione dispone che il trasferimento debba essere attuato con legge mediante espropriazione ed indennizzo, che il trasferimento si possa disporre allorché si tratti delle imprese espressamente indicate nello stesso articolo e purché siano di preminente interesse generale. Dispone inoltre che il trasferimento mediante espropriazione debba essere imposto dalla necessità di conseguire finalità di utilità generale.

Tratteremo prima brevemente le questioni particolari poste da alcune norme del disegno di legge, quelle relative alla delega, alla espropriazione e alle modalità di pagamento della indennità. Tali questioni potevano essere ben poste nel momento dell'esame degli articoli le cui formulazioni hanno fatto sorgere le cennate eccezioni, ma ci è sembrato opportuno, per ragioni di organi-

cià, trattarle tutte preliminarmente. Più diffusamente ci proponiamo di trattare poi la questione fondamentale, quella di illegittimità costituzionale che investe tutto il disegno di legge, e cioè se le ragioni della finalità di utilità generale previste dall'articolo 43 della Costituzione debbano non essere state osservate dalle imprese private per potersi far luogo al trasferimento coatto delle imprese stesse.

Una prima violazione dell'articolo 43 della Costituzione si riscontra nell'articolo 2 del disegno di legge di delega al Governo ad emanare decreti aventi valore di legge sulla materia in oggetto. I motivi di incostituzionalità dell'articolo 2 sono stati ampiamente ed efficacemente illustrati, con ripetuti riferimenti al pensiero espresso in merito da autorevoli costituzionalisti della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, nella relazione pregevolissima di minoranza presentata sul disegno di legge dal nostro egregio collega Nencioni. Mi limiterò in conseguenza, non potendo aggiungere elementi nuovi a quelli esposti nella relazione scritta, a delineare soltanto la questione nei suoi termini fulcrali.

L'articolo 43 della Costituzione impone che l'espropriazione o il trasferimento di imprese determinate, quelle aventi le caratteristiche indicate nella stessa norma costituzionale, venga fatto con legge. Trattasi di una riserva di legge avente natura di provvedimento singolare; infatti la legge di esproprio di determinate imprese è atto particolarissimo e specifico trattandosi di eccezione assoluta al vigente sistema di esproprio. Per questo motivo la delega legislativa non dovrebbe aver luogo. In casi normali ha avuto luogo unicamente l'esercizio di una potestà normativa; siamo invece qui in presenza di un vero e proprio trasferimento delegato di poteri legislativi sostanziali, e da ciò secondo noi deriva l'incostituzionalità dell'articolo 2 del disegno di legge.

Alla disamina del problema, condotta con profondità di argomentazioni giuridiche dal collega Nencioni, come ho detto, non si può aggiungere nulla. La tesi organicamente sviluppata sembra avere un fondamento invin-

cibile. Ma, a conclusione di questo punto, vorremmo fare una osservazione.

Per se stessa la legge delega è fatto eccezionale poichè inevitabilmente incide sul diritto primario della funzione legislativa escludendo *in toto* le minoranze parlamentari. La legge delegata, allorché investe il campo strettamente legislativo, in attuazione di direttrici vagamente e inspecificamente prestabilite nella legge di delega, pone le minoranze in una situazione differenziata rispetto alla maggioranza, la quale bene o male partecipa in via diretta o indiretta all'articolazione della legge delegata.

La questione, per tali motivi, assume aspetti di particolare rilievo. Il privare, poi, le minoranze parlamentari del diritto di partecipare all'attività legislativa su materie per le quali sussiste una riserva di legge, costituisce fatto di gravità eccezionale, lesivo dei principi fondamentali relativi alla funzione legislativa.

Quando noi affermiamo che alcune materie specificamente riservate non possono formare oggetto di delega, veniamo a porre una questione che non è limitata all'articolo 43, ma si estende a tutte le materie per le quali la Costituzione pone una riserva di legge. E sembra che sia questa la prima volta in cui viene data delega al Potere esecutivo per una legge su materia espressamente riservata dalla Costituzione al Potere legislativo.

Per le ragioni dette, la questione merita la più attenta considerazione del Senato.

Una seconda violazione dell'articolo 43 è quella relativa alle espropriazioni previste nell'articolo 1, comma quarto, del disegno di legge. L'espropriazione, a norma della Costituzione, dovrebbe riflettere le imprese relative a fonti di energia di preminente interesse nazionale. Trattandosi di una norma eccezionale, con predeterminazione delle imprese di attività di preminente interesse generale, è evidente che non può essere possibile un'estensione della norma per il trasferimento di beni che non siano quelli indicati nell'articolo 43 della Costituzione.

Ma con il disegno di legge in esame si procede al trasferimento non soltanto delle proprietà e dei beni relativi alla produzione, al

trasporto, alla trasformazione e alla distribuzione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, ma anche di ogni altro bene di proprietà delle imprese espropriande.

Per questo motivo e per questo aspetto si ravvisa una violazione dell'articolo 43 della Costituzione, che non consente l'estensione del trasferimento di beni diversi da quelli indicativamente menzionati nello stesso articolo. Il fatto che si preveda la restituzione di tali ultimi beni, a discrezione dell'istituendo Enel non incide sul rapporto iniziale, nè sana la situazione di illiceità del trasferimento di beni non espropriabili.

Se fosse stata richiamata nella specie e applicata la procedura normale di espropriazione ai sensi delle leggi in vigore, il trasferimento non avrebbe potuto indicare beni non soggetti all'espropriazione, in quanto nello stato di consistenza patrimoniale delle imprese espropriande non sarebbero stati inclusi i beni aventi destinazione e funzione diverse da quelle indicate nell'articolo 43 della Costituzione. Da ciò sorgono le seguenti questioni: lo Stato non può trasferire in proprietà attività connesse alle imprese indicate nell'articolo 43, allorché tali attività e beni siano diversi da quelli indicati in detto articolo; il trasferimento globale essendo effettuato con legge in favore di terzi, determina uno sviamento di rapporti giuridici fra lo Stato che espropria e le imprese espropriate; le attribuzioni conferite all'Ente per l'espropriazione e la restituzione di beni non soggetti a trasferimento non sono previste dall'articolo 43 della Costituzione. Sui tre aspetti può essere chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale.

La terza questione, come si è detto, è quella relativa all'indennizzo, previsto dall'articolo 5 del disegno di legge. L'indennizzo a causa di espropriazione deve essere operato con le modalità previste nella legislazione vigente. La Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito, e valga per tutte la decisione del 25 maggio 1957, n. 60. Fino ad oggi, nell'armonia fra legislazione speciale e legislazione generale, l'indennizzo per espropriazione venne sempre corrisposto secondo criteri uniformi, e cioè

con corresponsione del giusto prezzo, come in una libera contrattazione di compravendita; la Costituzione con la dizione « indennizzo » ha adoperato il termine usuale, che corre costantemente in tutti i testi legislativi precedenti, e che è chiaramente ed esplicitamente indicativo del sistema del pagamento del prezzo.

L'Assemblea costituente non ha ritenuto di aggiungere alla parola « indennizzo » altra indicazione, il che avrebbe fatto se avesse voluto modificare, ampliare o restringere i criteri tradizionali. Sarebbe bastato dire: all'indennizzo si provvederà secondo le modalità indicate nella legge di trasferimento; in tal caso non sarebbe certamente sorto il problema dell'interpretazione della volontà dell'Assemblea costituente. Il disegno di legge introduce un criterio del tutto nuovo, e indubbiamente la Corte costituzionale sarà chiamata a decidere se il criterio nuovo corrisponda o sia compatibile con la volontà dichiarata dalla Costituzione stessa.

Occorre precisare se il criterio tradizionale, sin qui applicato sia nei confronti della proprietà privata sia nei confronti delle imprese private, possa essere suscettibile di modificazione; nel caso in cui la Corte costituzionale dovesse affermare che tale criterio tradizionale venne fatto proprio dalla Costituzione con la dizione « indennizzo », l'articolo 5 della legge cadrà e con esso tutta la legge. Si comprende bene che un'interpretazione, diretta a confortare il criterio indicato nel disegno di legge, potrà invece introdurre un sistema diverso nella corresponsione del corrispettivo anche nei casi di proprietà privata soggetta ad espropriazione.

Ci piace osservare che nel sistema costituzionale la proprietà privata trova tutela e garanzia, come trova tutela ed incoraggiamento in tutte le forme il risparmio; un indennizzo fondato su sani criteri giuridici, e che non voglia essere parziale confisca, o che non voglia essere soltanto parziale, deve essere giusto, immediato, liquido ed esigibile. L'espropriazione prevista dall'articolo primo riflette un solo settore delle imprese private e investe un solo settore del risparmio privato investito in azioni; nel caso in

cui l'indennizzo non dovesse corrispondere ai criteri innanzi indicati, verrebbe a tradursi nell'imposizione di una tassa sperequativa, il che non è conforme ai principi del nostro ordinamento giuridico. L'espropriazione che investe un settore solo, e non ogni altro settore, determina, nel caso di un indennizzo parziale, una violazione del principio giuridico universalmente valido, della perequazione tributaria.

Se la nazionalizzazione ha lo scopo di influire sulla distribuzione del reddito e della proprietà privata, dovrebbe estendersi ad ogni settore dell'iniziativa privata, ma ciò è escluso dagli stessi fautori del decadente istituto della nazionalizzazione, imposto in Italia nel momento in cui si opera, altrove, il processo inverso della denazionalizzazione.

L'istituto della nazionalizzazione, per l'influenza di tendenze nuove dirette a conseguire una maggiore giustizia sociale attraverso il metodo fiscale, attraverso l'azione sindacale per l'accrescimento della partecipazione dei lavoratori al reddito globale nazionale, è ormai un istituto senile e, attuato oggi, rivela scarsa originalità nella visione dei problemi politici del tempo presente.

Veniamo ora ad esaminare la questione fondamentale, quella diretta a stabilire se e quando la Costituzione autorizzi o consenta di poter operare il trasferimento delle imprese private di preminente interesse nazionale, indicate nell'articolo 43 della Costituzione stessa.

È nostra opinione che, nell'esercizio del potere di trasferimento mediante espropriazione di tali attività, assuma rilievo fondamentale la ragione del fine dell'utilità generale. Secondo noi, il trasferimento deve essere determinato e imposto dalle finalità dell'utilità generale.

Ciò premesso, occorre stabilire se il fine dell'utilità generale, posto dall'articolo 43 della Costituzione, sia o non determinante e in quali sensi e in quali limiti, con la conseguenza che, se l'indagine dovesse portare ad escludere la natura meramente condizionale delle finalità e dovesse, invece, portare a riscontrare la natura essenzialmente determinante di esse, verrebbe a mancare ogni

ragione di legittimazione della legge. È noto che il termine « condizione » nel linguaggio giuridico dà luogo ad interpretazioni diverse, poichè si slarga da un contenuto pregiudizialmente determinante ad un contenuto accessorio o circostanziale o incidentale.

Ma volendo restare legati al problema di cui ci occupiamo, è bene fissare il nostro concetto in termini concreti. Cioè, l'espropriazione delle fonti di energia è sempre possibile, purchè sussista la condizione del fine dell'utilità generale, oppure l'espropriazione è soltanto possibile allorquando, e non altrimenti, si possano realizzare ben determinati fini di utilità generale?

Nella prima ipotesi, pur essendo possibile conseguire il fine senza pervenire indispensabilmente all'espropriazione, si ha ugualmente facoltà di pervenirvi attraverso un trasferimento ad enti pubblici od allo Stato.

Nella seconda ipotesi, invece, le finalità da conseguire e non conseguite, nè conseguibili, mediante la gestione privata in atto, impongono il trasferimento.

Noi siamo convinti che ricorre la seconda ipotesi e per darne dimostrazione riteniamo opportuno inquadrare la norma in oggetto nel sistema costituzionale.

È da premettere che la Costituzione non può essere interpretata col metro dell'interesse politico contingente, fattore, questo, mutevole, tanto più facilmente soggetto alla molteplicità e varietà dei contrastanti orientamenti, quanto più celere e vorticoso è l'evolversi della società moderna.

La Costituzione è davvero il solo argine di contenimento nel fluttuare delle tendenze politiche ed è forza autonoma di difesa dell'organizzazione dello Stato; e lo è, per quel tipo di organizzazione, sino a quando non venga costituzionalmente modificata, sotto l'azione di orientamenti nuovi. E in tal caso continuerà ancora a spiegare la sua funzione permanente in difesa della nuova organizzazione; con il che è garantita la stabilità e la normalità della vita dello Stato.

Ora, dunque, il problema da noi posto ha un contenuto di carattere generale: prescindendo dal provvedimento in esame, dal quale

però deriva. Infatti la soluzione che il Senato andrà a dare avrà ripercussione anche sull'interpretazione dell'articolo 43. Chi osa negare che il nostro ordinamento costituzionale per la tutela e il riconoscimento che dà alla proprietà privata e alla libertà dell'iniziativa privata non sia configurato proprio da tali principi? Possiamo anzi affermare che l'ordinamento costituzionale italiano esaspera il campo della tutela dei diritti e del riconoscimento dei diritti mentre è restrittivo nell'imposizione dei doveri, tanto da assumere configurazione nettamente liberistica. In ogni settore il difetto di equilibrio tra l'affermazione dei diritti e l'imposizione dei doveri e la prevalenza dei primi sui secondi pone lo Stato italiano in una posizione avanzata anche rispetto agli Stati nettamente anticollectivisti. Nel settore dei rapporti economici il campo dei diritti è nettamente prevalente poichè le limitazioni di essi sono così cautamente introdotte, così contenute e disciplinate da rafforzare il principio della tutela dei diritti. Infatti la Costituzione, volendo restringere l'esame al campo dei rapporti economici, riconosce e si propone di rendere accessibile a tutti la proprietà privata e tutela il lavoro ai fini dell'accrescimento del potere economico del lavoratore, tutela in tutte le sue forme il risparmio e pone su un piano di considerazione costituzionale prevalente la proprietà privata rispetto alla proprietà pubblica. Nel riconoscimento della libertà dell'iniziativa privata si riserva soltanto di coordinarne e indirizzarne l'attività a fini di utilità sociale e garantisce la proprietà privata con la sola tradizionale riserva di espropriazione per motivi di interesse generale.

Ne consegue che la proprietà privata trova tutela, così come nel sistema costituzionale precedente. Infatti soltanto motivi di interesse generale possono imporre l'espropriazione. L'iniziativa privata è anch'essa libera, col limite dell'osservanza delle direttive economiche a fini sociali, così come nella codificazione precedente. La sanzione dell'espropriazione è consentita in linea eccezionalissima e limitatamente alle imprese indicate nell'articolo 43 della Costituzione,

quelle cioè aventi carattere di preminente interesse generale. L'eccezionalità sta nel fatto che la sanzione dell'espropriazione viene imposta da inderogabili necessità di coordinamento delle attività economiche pubbliche e private per superiori fini economico-sociali. Si noti che nel progetto originario della Costituzione l'articolo 43 veniva chiaramente rapportato agli articoli precedenti poichè si apriva con la seguente dizione: « per coordinare le attività economiche ». Il riferimento all'ultimo comma dell'articolo 41, che pone il principio della libertà dell'iniziativa economica e privata col limite dell'osservanza del programma per il coordinamento dell'attività economica pubblica e privata, era quanto meno esplicito e tale riferimento, in relazione alla conseguenza della espropriazione, implicava un non adempiuto dovere di osservanza delle direttrici del coordinamento richiamato dall'articolo 41 ai fini dell'utilità generale. La dizione: per coordinare le attività economiche, che figurava nel testo originario venne sostituita dall'altra: « ai fini dell'utilità generale », su proposta dell'onorevole Taviani. Il relatore onorevole Ghidini non accettò l'emendamento. L'articolo, egli disse, pone già la condizione dell'interesse generale; ma l'Assemblea costituente fu di diverso avviso. E fece bene, poichè è evidente che la condizione del preminente interesse generale si riferisce esclusivamente alla sostanza e al peso economico delle imprese il cui contenuto, se non rilevante, non sarebbe stato per sè solo indicativo ai fini della legittimazione della espropriazione. E non può sorgere confusione tra la condizione del preminente interesse generale e la ragione dei fini dell'utilità generale, tanto palmare ne è la diversità dell'impostazione concettuale.

Aveva torto perciò l'onorevole Ghidini quando sosteneva che l'emendamento Taviani andava respinto perchè l'articolo poneva già la condizione dell'interesse generale.

Infatti la valutazione dell'interesse generale va riferita al *quantum* dell'impresa, cioè al suo contenuto, laddove la valutazione del concetto del fine dell'utilità generale va riferito all'*an* e cioè se debba o non farsi luogo all'espropriazione delle imprese per finalità di utilità generale.

Ma deve trattarsi del fine di utilità di ordine generale già preindicata in limiti imperativi e posti come obbligo di fare e di operare secondo determinati indirizzi di politica sociale ed economica generale. Non è che il legislatore, in attuazione dell'articolo 43 della Costituzione, abbia il potere di pervenire all'espropriazione nel presupposto di un fine di utilità generale vago ed indeterminato od anche nel presupposto dell'attuazione di futuri indirizzi di politica economica anche se ben definiti ed articolati; può pervenirvi solo quando, poste alcune direttive vincolanti per il settore delle imprese indicate nell'articolo 43, risulti manifestamente che tali direttive non siano state rispettate o per inefficienza o per incapacità od anche per precisa volontà di non fare.

Basterebbe, per dare corso all'espropriazione, che le dette finalità fossero state indicate anche indirettamente dallo Stato e nulla importerebbe la giustificazione di non aver voluto fare per una diversa o contrastante valutazione del problema di ordine sociale ed economico circa la non ravvisata utilità di seguire quelle direttive.

Come è stato esattamente osservato in uno degli studi pubblicati dal Comitato per la celebrazione del primo decennale della promulgazione della Costituzione, il principio del fine dell'utilità generale ha precedenti nella legislazione anteriore all'entrata in vigore della Costituzione. Basti citare l'articolo 838 del Codice civile sull'espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale e l'articolo 865 sulla facoltà di esproprio per l'inosservanza di attività attinenti alla bonifica.

Nell'un caso e nell'altro l'espropriazione è prevista come un rimedio e come sanzione contro un'inerzia ritenuta dannosa nel quadro dei fini dell'utilità generale.

L'articolo 43 della Costituzione non vuole l'arbitrio, non seconda indirizzi di convenienza, non concede facoltà di fare per ragioni di opportunità, esige invece che sussista una lesione in atto, fosse anche potenziale, dell'indirizzo predeterminato nel campo economico-sociale e deve trattarsi di lesione di tal natura ed entità da richiedere il

rimedio dell'espropriazione. Le finalità di utilità generale presuppongono quelle di ordine sociale, ma vanno oltre, poichè investono tutto il settore economico nel suo complesso e cioè gli interessi permanenti della vita nazionale: giustizia sociale, benessere per tutti, proprietà per tutti, progresso e sviluppo economico, consolidamento ed evoluzione interna dell'economia nazionale anche ai fini del coordinamento con l'economia degli altri Paesi. Dal che deriva una legittimazione dell'espropriazione per la necessità di una integrazione indispensabile dell'attività del settore, senza di che deriverebbe un danno certo alla vita nazionale.

E perciò, secondo il nostro punto di vista, la Costituzione esige che si riscontri, per il fatto dell'inerzia dell'iniziativa privata, una situazione di danno sia pure potenziale per l'economia nazionale.

La ragione del trasferimento sta in ciò.

La natura pubblica di un'impresa consente allo Stato di intervenire direttamente ed immediatamente, sempre che sia necessario o lo ritenga opportuno, per operare quelle correzioni o quel coordinamento che determini rispondenza dell'attività imprenditoriale alle finalità di utilità generale. Non così per le imprese private; per queste lo Stato può dettare indirizzi ma non può operare direttamente per imporne l'attuazione; dal che derivano, allorché si tratti di imprese di importanza vitale dell'economia nazionale, pericolose disarmonie che sarebbe pregiudizievole non correggere. Da questa necessità di intervento deriva la ragione dell'espropriazione e da ciò discende che l'esercizio della facoltà demandata dalla Costituzione al legislatore è sottoposto ad autolimiti, ma trattasi di limiti previsti e devono essere tenuti presenti obbligatoriamente all'atto dell'esercizio della facoltà di operare il trasferimento previsto dall'articolo 43.

Come è evidente, il fine dell'utilità generale non assume contenuto strumentale rispetto all'espropriazione, nel senso che questa può essere attuata ove il legislatore lo creda, purchè assolva a fini di utilità generale. Ci sembra chiaro invece che le finalità di utilità generale devono assurgere a fatto-

re determinante, causa e motivo esclusivo e inderogabile della espropriazione, mezzo questo per realizzare un fine già rigorosamente definito ed in atto, fine che l'impresa privata esproprianda ha dimostrato di non aver saputo o voluto perseguire.

In ciò sta la sostanza etico-morale dell'aspetto liberistico della Costituzione italiana.

Nettamente divergente dalla nostra impostazione è quella data alla questione dal Governo e dalla maggioranza parlamentare. Il Governo, innanzi alla Camera dei deputati, nella seduta del 28 luglio, nel confutare le osservazioni relative all'assunto della mancanza della dimostrazione dei fini di utilità generale, disse che il costituente, menzionando le fonti di energia fra le imprese passibili di nazionalizzazione, intese costituzionalmente stabilire, senza possibilità di equivoci, che per tali nazionalizzazioni sussiste la duplice condizione già citata.

Come è evidente, secondo il Governo, ci troveremo al cospetto di una indicazione meramente meccanicistica nel senso che la Costituzione autorizzerebbe sempre ed in ogni caso la espropriazione delle imprese indicate nell'articolo 43, precludendo financo ogni deliberazione sulla sussistenza delle cennate condizioni. Ma la gravità dell'affermazione era di tale portata da non essere convincente neppure per il rappresentante del Governo che era tenuto a farla, se è vero che si affrettò ad aggiungere che comunque l'apprezzamento dell'esistenza di tali condizioni spettava unicamente al Parlamento. Non siamo però in un campo in cui il Governo possa farsi scudo del Parlamento, in quanto il problema non è di natura strettamente politica.

Come è evidente, si incorre nell'errore di mettere sullo stesso piano il fine di utilità generale e la condizione della sussistenza del requisito dell'interesse nazionale; si fa cioè confusione tra elemento di determinazione ed elemento condizionante, l'uno di contenuto generale perchè va visto nel quadro degli interessi tutti dell'economia nazionale, l'altro di contenuto particolare perchè va rapportato alla consistenza quantitativa del settore soggetto ad espropriazione.

Un tale errore è diffuso al punto che lo stesso relatore innanzi alla Camera dei deputati, l'onorevole De' Cocci, allorché accennò all'argomento del fine dell'utilità generale, lo inquadrò, come parte nel tutto, in quello dell'interesse generale, dando così la dimostrazione che nel suo pensiero i due principi si identificavano in un concetto solo.

Ma la Costituzione non a caso ha collocato l'un concetto all'inizio dell'articolo 43 e lo ha posto quasi a dimostrazione vistosa della continuità concettuale della impostazione data al problema dei rapporti economici negli articoli 41 e 42 che lo precedevano, e l'altro a conclusione della norma in relazione alla materia specifica formante oggetto del trasferimento; non a caso, in sede di Costituente, il principio del coordinamento delle attività economiche venne sostituito col fine dell'utilità generale, essendo questa espressione meglio adatta ad amplificare l'indicazione del coordinamento delle attività economiche.

Se l'impostazione da noi data è vera, se è la più vicina alla *ratio legis* della Costituzione, quali accuse possono essere mosse al settore privato nei confronti del quale si ritiene necessario operare il trasferimento? Oppure, quale dubbio può sussistere sulla capacità del settore di corrispondere alle aspettative di secondare eventuali maggiori sviluppi economici? Poiché anche coloro i quali sostengono la necessità della nazionalizzazione, affermano che il settore elettrico ha fin qui operato onorevolmente, viene a cadere ogni ragione di critica e viene meno logicamente ogni appiglio di giustificazione per il trasferimento. D'altra parte, nè dal contesto del disegno di legge, nè dalle dichiarazioni governative, nè dalle relazioni di maggioranza emergono argomenti diretti a far ritenere che siamo in presenza di un settore che non abbia bene adempiuto i compiti sociali ed economici posti dallo sviluppo in atto dell'economia nazionale; abbiamo anzi la prova del contrario, se è vero che siamo in presenza di uno sviluppo economico su cui inevitabilmente ha dovuto influire con larghezza di partecipazione il settore elet-

trico. È anche dimostrato che le imprese elettriche, per la potenza installata in atto e per la produzione totale, sono in grado di soddisfare ogni richiesta di ogni tipo in relazione alle concrete necessità del prossimo futuro. Ma quando nel terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge si indicano i fini di utilità generale da perseguire dall'E.N.E.L. si viene a delineare una via da seguire nell'immediato futuro e così si convalida la nostra tesi della inesistenza in atto di violazioni di direttrici già prestabilite. Per altro verso le finalità indicate nel citato terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge ci sembrano per nulla eccezionali e si incentrano nella prospettiva di una maggiore economicità dei costi di produzione, di un incremento di disponibilità di energia, di un eventuale riduzione del prezzo per favorire un equilibrato sviluppo economico del Paese. In questi sensi l'iniziativa privata, avrebbe potuto certamente rivelare pari capacità ed efficienza dell'Ente di Stato; nè vi è motivo di dubitarne ed è perciò che viene a mancare la ragione costituzionale giustificativa del procedimento in atto.

La conclusione è che solamente una sperimentazione incontrovertibile della inefficienza delle imprese private per l'attuazione di direttrici economico-sociali già in atto e debitamente prestabilite con legge o non, per il raggiungimento di definite finalità, autorizzerebbe, nel sistema costituzionale vigente, il trasferimento e l'espropriazione.

E per questo aspetto il disegno di legge è lesivo *in toto* dell'articolo 43 della Costituzione.

Riteniamo ora opportuno sottoporre alcune questioni particolari delle quali bisogna far cenno. Abbiamo affermato che alla base del convincimento di potere operare il trasferimento per l'espropriazione delle imprese elettriche vi è un errore di impostazione, quello di ritenere cioè che il fine della utilità generale e del preminente interesse generale siano da considerare quali condizioni aventi uguale sostanziale contenuto. Ed abbiamo a lungo discusso per dimostrare l'errore. Trattasi di un errore nella formazione della manifestazione della volontà

del legislatore ed è errore tale da incidere sull'esatta interpretazione di principi costituzionali dei quali si discute.

La competenza della Corte costituzionale è andata nel tempo estendendosi anche nel campo della formazione della volontà legislativa

Per l'articolo 134 la Corte non soltanto ha il potere di verificare la rispondenza della Costituzione alla legge, bensì anche quello di verificare la normalità del processo di manifestazione della volontà del legislatore

Innanzi alla Camera dei deputati venne data ed accettata un'impostazione errata del problema, dal che deriva che la manifestazione della volontà legislativa è viziata da un errore su cui potrà essere chiamata a decidere la Corte costituzionale

La seconda questione particolare è quella posta sotto il titolo. « turbativa del procedimento di formazione della volontà del legislatore » della relazione del collega Nencioni

È superfluo accennare ai contrasti interni dei gruppi di maggioranza relativa circa le divergenze sul modo di considerare l'oggetto del presente disegno di legge. Non si sa se e fino a qual punto il contrasto tra volontà interna e volontà dichiarata a mezzo del voto abbia influito sul processo di formazione della presente legge

Trattasi di elementi accertabili ai fini di stabilire se sussista o non un vizio della volontà collegialmente espressa. I precedenti sulla questione d'ordine generale sono noti e non soltanto per le leggi di ratifica delle leggi dei trattati internazionali. Ragionatamente il collega Nencioni, nella parte della sua relazione in cui esamina le questioni relative ai vizi della volontà nella formazione delle leggi, afferma che non si può più parlare ormai della insindacabilità degli atti legislativi, nè degli *interna corporis*. Non esistono ormai cortine che possano impedire di volgere lo sguardo entro le profondità dei lavori parlamentari. È una opinione questa che trova oggi il conforto di autorevoli costituzionalisti tra i quali l'Esposito il quale aveva sempre affermato il contrario e cioè il principio della insindacabilità della for-

mazione del processo legislativo. Anche la presente questione è di tal natura da richiedere un serio approfondimento da parte di questa Assemblea, poichè su di essa potrà essere chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale.

In conclusione, le questioni poste dal contesto del disegno di legge le quali, secondo il nostro assunto, sono in contrasto con l'articolo 43 della Costituzione vanno così riassunte: il disegno di legge prevede una delega legislativa, il che costituisce lesione del principio di riserva di legge e del principio della partecipazione legislativa che non consente limitazioni, specie nei casi in cui sussista una riserva di legge; il disegno di legge estende le espropriazioni ed i trasferimenti di beni di proprietà di imprese private non indicate nell'articolo 43 della Costituzione ed attribuisce a terzi potestà dispositive tutte proprie dello Stato; la forma dell'indennizzo non è conforme al sistema tradizionale cui fa non equivoco riferimento l'articolo 43 della Costituzione; le finalità di utilità generale devono essere state disattese per potersi far luogo all'espropriazione ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, il processo formativo della legge risulta viziato a causa di violenza morale assurda a fattore determinante di una manifestazione di volontà esteriore difforme da quella interiore; a causa di un errore sul principio del fine dell'utilità generale e del fine dell'interesse generale indicato dall'articolo 43

Per questo complesso di ragioni, si ha fiducia che le pregiudiziali da noi poste troveranno il conforto del voto del Senato. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, il senatore Franza, con una serie di eccezioni, ha proposto una pregiudiziale di illegittimità costituzionale.

Su questa proposta pregiudiziale, a termini di Regolamento, hanno facoltà di parlare due senatori a favore e due contro.

B A N F I . Domando di parlare contro la pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

B A N F I . Il senatore Franza ha incentrato la sua eccezione di incostituzionalità del disegno di legge in esame sotto l'aspetto del richiamo all'articolo 43 della Costituzione, questione che è già stata lungamente discussa nell'altro ramo del Parlamento, già esaminata a fondo in sede di Commissione e che ha trovato la maggioranza della Commissione contraria

In realtà l'articolo 43 della Costituzione stabilisce con molta precisione qual è il campo d'azione dello Stato e stabilisce in modo estremamente chiaro i principi in base ai quali una nazionalizzazione deve attuarsi.

Si tratta dell'utilità generale che è un concetto di natura essenzialmente politica, onde è il Parlamento che deve decidere se sussiste o meno l'utilità generale. Non si tratta di un concetto giuridico, quindi la materia è di specifica competenza delle Assemblee legislative, tanto è vero che l'articolo primo del disegno di legge in esame precisa, a tale proposito, non soltanto che sussiste il fine dell'utilità generale, ma anche in che cosa esso consiste: nel provvedere cioè all'utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti allo scopo di assicurare, con minimi costi di gestione, una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese. Si tratta, come vedete, di una dizione chiara ed esplicita, onde mi pare che sotto questo profilo nessun appiglio possa esserci per una dichiarazione di incostituzionalità.

Gli altri due problemi, collegati a questo e che sono stati trattati dal senatore Franza, sono quelli relativi al trasferimento all'E.N.E.L. del complesso dei beni delle società elettriche, in quanto, secondo il senatore Franza, proprio perchè l'articolo 43 della Costituzione limita il campo di applicazione della nazionalizzazione, non può lo Stato assumere il complesso dei beni anche se poi li restituisce. Ci sarebbero qui delle facoltà dispositive date all'E.N.E.L. che non sono previste dalla Costituzione.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto dell'articolo primo del disegno di legge in esame, che limita in modo estremamente preciso i beni che entrano a far parte della proprietà dell'E.N.E.L. (e sono esclusivamente beni elettrici) e sotto questo profilo il disegno di legge non viola in alcun modo le norme della Costituzione. Se poi, per ragioni di fatto, l'E.N.E.L. dovrà apprendere il complesso dei beni, l'obbligo della restituzione non comporta una potestà dispositiva, ma semplicemente un mero accertamento di fatto sulla natura dei beni acquisiti, che vengono distinti fra elettrici e non elettrici. L'E.N.E.L. non ha dunque alcuna discrezionalità in materia di scelta dei beni delle imprese elettriche

L'onorevole Franza si è poi soffermato sul problema dell'indennizzo, a proposito del quale l'articolo 43 della Costituzione verrebbe violato dall'articolo 5 del disegno di legge, venendo questo meno al concetto di equità voluto dalla Costituzione che, secondo lo onorevole Franza, comprenderebbe anche il criterio dell'immediatezza.

L'articolo 43 prevede l'indennizzo in caso di esproprio, ed è evidente che tale indennizzo dal costituente è stato previsto equo; ma il disegno di legge ha perfettamente osservato, nel suo complesso, il criterio della equità dell'indennizzo. Infatti, per quanto riguarda le imprese le cui azioni sono quotate in Borsa, il rispetto dell'equità si è tradotto nella norma che ha stabilito come il valore dell'indennizzo dipenda in definitiva dalle determinazioni del libero mercato. In un certo senso con questo si è andati anche al di là dell'equità, dal momento che avremmo potuto anche stabilire — senza con ciò venir meno al precetto costituzionale — un valore dell'indennizzo pari a quello delle quotazioni di mercato al momento dello esproprio. Ma considerando, giustamente del resto, che il mercato può essere stato influenzato dagli espropri, il parametro adottato è stato quello delle quotazioni di tre anni. Con ciò mi sembra che sia stato osservato un completo rispetto del principio dell'equità.

Quanto poi all'immediatezza, faccio osservare al senatore Franza che in questo caso immediatezza ed equità avrebbero potuto essere elementi in contrasto fra di loro. Infatti, come giustamente faceva osservare il collega senatore Parri, se lo Stato dovesse rifondere alle società elettriche, immediatamente, il prezzo dell'indennizzo, come ripercussione si avrebbe una svalutazione della moneta, che contrasterebbe col criterio dell'equità. Anche sotto questo profilo dunque il principio di equità è stato mantenuto

Per tali motivi le eccezioni di incostituzionalità non hanno ragione di sussistere, e pertanto il Gruppo socialista si dichiara contrario alla pregiudiziale sollevata dal senatore Franza.

N E N C I O N I . Domando di parlare a favore della pregiudiziale

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, non avrei preso la parola, a sostegno dell'istanza del senatore Franza, se non avessi ascoltato adesso alcuni argomenti polemici che il senatore Banfi ha portato contro la pregiudiziale. Il senatore Franza ha esposto con chiarezza i punti essenziali della violazione delle norme costituzionali contenute nel disegno di legge in esame; è inutile pertanto che io ripeta quello che ha detto diffusamente nello svolgimento della pregiudiziale e sinteticamente nelle sue conclusioni il collega.

Obietta il senatore Banfi che lo stesso disegno di legge contiene già la soluzione del problema sollevato con la pregiudiziale, per quanto concerne i fini di utilità generale: nell'articolo 1 infatti già si indicano chiaramente ed esplicitamente (afferma il collega) i fini di utilità generale. Il legislatore, cioè, lungi dall'esaminare l'esistenza della causa determinante questo provvedimento, avrebbe indicato, nell'articolo 1, quelli che, a suo giudizio, aveva ritenuto fini di utilità generale, che hanno postulato il disegno di legge attualmente in esame.

Onorevoli colleghi, la questione non va impostata in questi termini, perchè la soluzione sarebbe venuta da una petizione di principio; e qualsiasi obiezione potrebbe essere risolta da questo comodo sistema.

La questione deve essere posta e valutata in altri termini. È necessario trovare la soluzione nella interpretazione della norma contenuta nell'articolo 43 della Costituzione della Repubblica. In uno scritto, che è stato fra noi diffuso in questi giorni, e che apparirà tra breve nel volume di « Studi in onore del professor Jemolo », il professor Crisafulli rileva che alla Camera dei deputati, sia nella relazione di minoranza che nella relazione di maggioranza, non si è inquadrato il significato letterale e il significato profondo della norma contenuta nell'articolo 43 della Costituzione; anzi, egli aggiunge che vi è stata una grande confusione di idee e che nei lavori parlamentari è mancata la differenziazione tra la norma contenuta nell'articolo 42 e la norma contenuta nell'articolo 43; ed io posso aggiungere anche gli articoli 113 e 24.

Inoltre — sostiene il professor Crisafulli, e credo sia nel vero — le norme contenute nei due articoli fondamentali, intorno alle quali, unite a quelle dell'articolo 44, si sono agitate le grosse questioni (per quanto concerne la colonizzazione della Sila, la legge stralcio e, attualmente, il disegno di legge che prevede il trasferimento allo Stato delle imprese elettriche) riflettono, ciascuna, determinati principi e sono norme che si escludono reciprocamente. Cioè, non è corretto, dal punto di vista interpretativo che la norma contenuta nell'articolo 42 ponga un principio generale e la norma contenuta nell'articolo 43 rappresenti una eccezione della norma contenuta nell'articolo 42, così come la norma contenuta nell'articolo 44 ne sarebbe un corollario.

La norma contenuta nell'articolo 42 si riferisce a determinati beni singoli e ad un principio di carattere generale, che si ispira all'interesse generale: norma quindi che si esaurisce in se stessa.

La norma contenuta nell'articolo 43 invece prevede una legge-provvedimento — per-

tanto non una disposizione legislativa contenente delle norme generali astratte — ma una legge-provvedimento, ripeto, avente sostanza amministrativa, con forma di legge, attraverso cui trasferire allo Stato determinate imprese singole o categorie di imprese.

Qual'è la condizione di applicabilità della norma? Non l'interesse generale, ma fini di utilità generale. Le altre condizioni sono contenute nel testo della norma ed è inutile che io le ripeta (fonti di energia, situazioni di monopolio e così via).

Da ciò agevolmente discende che attraverso una legge-provvedimento si attua la stanziazione qualora fini di utilità generale la determinino... Ecco il punto onorevole Ministro: ella quando si è pronunciato, in materia, anche in Commissione, ha espresso il suo parere nel senso che vengono perseguiti fini di utilità generale. In questo parere si annida un errore fondamentale: i fini di utilità generale devono essere la molla, la causa determinante del provvedimento che ripeto è un provvedimento essenzialmente amministrativo. Analogamente la Pubblica Amministrazione, per esempio, spinta da motivi di utilità generale, prende un provvedimento per sanare una situazione nociva, per venire incontro non all'interesse generale ma all'utilità generale propria nel senso economico della parola. Tra interesse generale ed utilità generale infatti vi è una differenza enorme, anzi vi è un abisso. L'utilità generale è un concetto economico ben preciso. Interesse e utilità sono due categorie astratte, logiche, irriducibili l'una all'altra. Ecco perchè viene assunta la necessità dell'incontaminazione tra le norme contenute nell'articolo 42 e quelle dell'articolo 43 ai fini di una corretta interpretazione. Dunque, se questo provvedimento sostanzialmente amministrativo deve essere determinato da fini di utilità generale occorre, senatore Banfi, che il legislatore lo concepisca di fronte ad una situazione carente. Solo allora il legislatore provvederà attraverso un atto sostanzialmente amministrativo che è legge nella forma, a sanare la situazione.

Ha assunto il senatore Franza, e nell'altro ramo del Parlamento si è riconosciuto, che la relazione di maggioranza era come una sentenza suicida, in quanto conteneva una motivazione che avrebbe dovuto avere, come conseguenza logica, proprio il contrario di quello che è il contenuto del disegno di legge. La relazione di maggioranza è stato un inno elevato alle industrie elettriche e all'economia elettrica nazionale. Dopo tale premessa ha proposto il drastico eccezionale rimedio di cui all'articolo 43 della Costituzione. Tutto ciò sarebbe legittimo se non vi fosse la norma costituzionale a porre una precisa condizione. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che siamo di fronte a una norma eccezionale che prevede un provvedimento eccezionale. E questo provvedimento eccezionale, se fosse vera la tesi del senatore Banfi, potrebbe essere preso in qualsiasi situazione. Il legislatore, infatti, per il fatto stesso che approva una legge compie una scelta ed esprime un giudizio politico. Nel caso in esame si è proceduto diversamente se dobbiamo avere fede nelle dichiarazioni (ormai famose) del ministro Colombo alla Camera dei deputati, in merito alla situazione delle aziende elettriche italiane, negli stessi interventi sulla previsione di spesa del bilancio dell'industria, negli interventi della maggioranza nella discussione in materia di tariffe elettriche. Il provvedimento di unificazione tariffaria presuppone una situazione dell'industria elettrica in armonia con l'utilità generale. Lo stesso Presidente del Consiglio fu reticente quando si presentò per chiedere la fiducia al Parlamento; richiesto, rispose in modo esplicito che la sua opinione era contenuta nella dichiarazione programmatica e pertanto l'assunto dell'onorevole Nenni e dell'onorevole Lombardi, non poteva riflettere il programma di Governo.

Questo provvedimento che, se fosse in armonia con la norma della Costituzione, potrebbe essere salutato con responsabile soddisfazione, è un'operazione chirurgica compiuta su un organismo sano, vivo, vitale. Ecco la ragione della nostra doglianza e di questa pregiudiziale.

D'altra parte, essendo, la norma contenuta nell'articolo 43 della Costituzione di carattere eccezionale e prevedendo un provvedimento di natura amministrativa, deve essere considerata illegittima — dal punto di vista costituzionale — una legge delega (il disegno di legge contiene cinque deleghe all'Esecutivo), dato che l'articolo 43, a differenza degli articoli 42 e 23 della Costituzione, pone una riserva precisa, assoluta di legge.

Si osserva in proposito dagli avversari del nostro pensiero che la norma contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge in esame (a prescindere dagli articoli 2, 3 e 4, che sono sostanzialmente norme delega), dispone il trasferimento allo Stato di determinate imprese. Cioè la mera esecuzione avverrà attraverso provvedimenti aventi forza di legge, in forza di delega legislativa, mentre il trasferimento è disposto con legge formale; sarebbe perciò assolto l'obbligo costituzionale e la riserva ermetica di legge.

È facile rispondere a questa obiezione, che non ha alcun fondamento. L'articolo 1 del disegno di legge in esame non dispone nè opera il trasferimento delle aziende elettriche allo Stato, nè il trasferimento viene operato con l'articolo 2 attraverso la delega all'Esecutivo. Nell'articolo 1 è prevista infatti la riaffermazione costituzionale di un principio e nell'articolo 2 viene disposto che si provvederà, da parte dell'Esecutivo, attraverso atti aventi forza di legge, in base a delega, all'emanazione di norme di carattere generale astratto, per i trasferimenti. Nella norma contenuta nel n. 9 dell'articolo 4 si prevede, in base ad altra delega, che l'Esecutivo provvederà finalmente, con termini diversi, al trasferimento delle aziende. A questo punto interviene la logica: se il trasferimento non avviene attraverso la norma contenuta nell'articolo 1, io vorrei sapere attraverso quale norma legittima secondo la Costituzione, cioè norma contenuta in una legge formale, avviene il trasferimento delle aziende allo Stato: avviene invece attraverso la delega con atto avente valore di legge. Anzi, potremmo affermare « delega di secondo grado ». Perchè attraverso l'articolo

2, si dispongono deleghe per norme di carattere generale; attraverso queste deleghe di carattere generale verranno poste le direttive attraverso cui l'Esecutivo provvederà con provvedimenti aventi forza di legge (numero 9 dell'articolo 4), a realizzare l'obiettivo del disegno di legge, cioè il trasferimento allo Stato. Ma con ciò si viola la riserva precisa di legge posta dall'articolo 43 della Costituzione. Infatti, posto che si prescinda dai « fini di utilità generale » da quanto ella ha sostenuto alla Camera, da quanto ha sostenuto il relatore di maggioranza onorevole De' Cocci, (a meno che tutto questo si infranga nella realtà) cioè che siamo di fronte ad una situazione che richiede l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 43, il Parlamento deve provvedere, e questo è in modo assoluto stabilito nella norma contenuta nell'articolo 43, attraverso una legge formale, con esclusione della legge delega. Nella specie il Parlamento abdica ai suoi poteri. L'onorevole Ministro si è richiamato ad un precedente (il professor Crisafulli le risponde su questo dicendo che ha errato nella valutazione), il precedente della famosa decisione della Corte costituzionale 25 maggio 1957, n. 60, (Presidente Azzariti) che sarebbe opportuno che non fosse esaminato pubblicamente per un passo della motivazione che non fa onore alla Corte costituzionale. Linguaggio insolito, unico esempio, gravissima decisione.

Se in ipotesi fosse possibile, attraverso una delega violare i principi fondamentali sui quali si regge la Costituzione, verrebbe meno ogni garanzia. Rimane fondamentale in materia la famosa (ed è rimasta intatta nelle sue strutture tecniche, nelle sue affermazioni giuridiche e nella sua parte dispositiva) decisione 20 marzo 1952, n. 6, del Consiglio di Stato in adunanza plenaria. Attraverso tale decisione si negò la legittimità costituzionale ai provvedimenti dell'Esecutivo. La Corte costituzionale, non avendo potuto, nella sua motivazione, rimuovere la solida motivazione giuridica della decisione, così vertebrata, del Consiglio di Stato (decisione che onora il Consiglio di Stato, coloro che formarono il collegio e parteciparo-

no alla responsabilità di essa e rimane un monumento insigne di scienza giuridica e di coraggio, onorevole Ministro, dato che si trattava di porre nei nulli provvedimenti già in atto presi dall'Esecutivo in seguito a delega del Parlamento) quali argomenti giuridici portò? Legittimità dei provvedimenti di legge in forza di delega, in situazioni eccezionali, per cui è possibile solo una valutazione politica!

Onorevole Ministro, non la consiglio di costruire la sua opera su questa decisione della Corte costituzionale, per diverse ragioni.

Prima di tutto, perchè tale decisione contrasta con le legittime funzioni della Corte costituzionale, che non è una funzione politica, ma tecnica di sindacato di legittimità costituzionale delle norme: pertanto prescinde dalla valutazione politica.

Secondo, perchè il Consiglio di Stato portò argomenti che non sono stati sfiorati neppure da una argomentazione contraria, e che rimangono quindi testimonianza dell'indipendenza del Consiglio di Stato.

Terzo perchè la lettera della Costituzione vieta chiaramente che si proceda a trasferimenti di aziende se non con legge formale. Questo perchè qualora superassimo questo alveo costituzionale, e lo superassimo attraverso l'accettazione del concetto di valutazione politica, noi dovremmo ripetere, quanto ha affermato il relatore Amigoni, nella sua relazione di maggioranza. Cioè di fronte alla decisione dei partiti i principi debbono cedere! Ma la stessa Corte costituzionale con due decisioni, la numero 11 e la numero 59, 1960 (la prima del 23 marzo 1960 e la seconda del 6 luglio 1960), sempre nell'intento di allargare la sfera della sua competenza, ha ritenuto che le condizioni poste dalla Costituzione « fini di utilità generale » e « interesse generale » (general klauseln) che attengono apparentemente al merito e che potrebbero essere ritenute non sindacabili da parte di un organo — che ha apparentemente solo sindacato di legittimità — possono formare oggetto, invece, di approfondito esame.

È un brutto precedente per questo disegno di legge, perchè la Corte costituzionale potrà esaminare se sussistano i fini di equità generale, se sussistano quegli interessi generali posti come norma precisa dalla Costituzione. Onorevole Ministro, se ciò è vero, non so quale senso abbia, nella relazione di maggioranza, questa frase: « Il relatore ha deliberatamente contenuto la relazione... senza estenderla alla trattazione di questioni generali e di principio, importanti anche esse ma sostanzialmente superate dalle decisioni politiche di maggioranza ».

Onorevole Ministro, sarebbe stato meglio che il senatore Amigoni avesse lasciato le parole nella penna perchè sono la prova della inutilità di qualsiasi discussione intorno a questioni ritenute valide sotto ogni profilo. Di fronte alla volontà della maggioranza dovrebbe cedere il passo la Costituzione della Repubblica ed i sacri principi democratici.

Se tale affermazione corrisponde alla volontà della maggioranza, o è condivisa dal Governo, a noi non resterebbe che assistere impotenti ai più gravi errori, senza poter tentare di illuminare, sia pur nella nostra modestia, alcuni punti oscuri, che l'azione parlamentare di un Governo di « Convenzione » potrebbe incontrare nel suo cammino.

Non voglio tediare più del necessario gli onorevoli colleghi che sono sempre così cortesi nell'ascoltare. Intendo sostanzialmente dire questo: siamo di fronte ad un provvedimento sostanzialmente amministrativo, ad una legge-provvedimento che è stata presa in violazione dello spirito e della lettera della norma contenuta nell'articolo 43 della Costituzione; siamo di fronte ad uno strumento legislativo illegittimo a norma degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto si prevede per un provvedimento di carattere eccezionale, per una legge-provvedimento cioè di carattere sostanzialmente amministrativo, uno strumento di delega, onde sarà l'Esecutivo a procedere con atto avente forza di legge e non con legge formale ad operare in settori riservati alla legge. A differenza di quanto dispone l'articolo 24 della Costituzione, a differenza di quanto dispone anche l'articolo 42, nella

specie vi è una riserva ermetica, precisa di legge formale la quale non è superata da quella sentenza della Corte costituzionale che riflette gli articoli 42 e 44 della Costituzione, e non l'articolo 43, onorevole Ministro: ecco l'errore in cui ella involontariamente, anche ad avviso del professor Crisafulli ed anche mio modestissimo, è incorso. L'articolo 43 pone non una riserva relativa, ma una riserva assoluta ed ermetica di legge; e si può comprendere anche la volontà dei costituenti, poichè in questo caso si incide sul processo produttivo, onde si è ritenuto che il Parlamento dovesse procedere attraverso legge formale e non attraverso leggi-provvedimento delegate.

Se il Governo non avesse condiviso questa impostazione, onorevole Ministro, avrebbe provveduto con il cosiddetto decreto-legge, cioè con un atto avente forza di legge, dettato ed autorizzato legittimamente dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Ma non lo ha fatto proprio in base al disposto dell'articolo 43; per le stesse ragioni si sarebbe dovuto procedere attraverso una legge formale approvata collegialmente dal Parlamento.

Siamo altresì di fronte ad illegittimità costituzionale per gli altri motivi che ha così bene illustrato l'amico senatore Franza, onde non intendo ulteriormente abusare della cortesia dei colleghi. Voglio soltanto dissociare la nostra responsabilità da quella della maggioranza la quale ritiene di attuare la Costituzione, mentre in realtà costruisce su illegittimità, riconosciuta, conclamata in dottrina, dalla Corte costituzionale e dalla stessa maggioranza nelle relazioni, nei discorsi, negli scritti di molti suoi appartenenti.

Onorevoli colleghi, la realtà è quella che è e non si può mutare; potete mutare l'interpretazione della realtà. Ma la realtà rimane a testimonianza dell'illegittimità di un atto compiuto in violazione della norma contenuta nell'articolo 43 della Costituzione, che per la prima volta trova applicazione concreta di carattere legislativo.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Comincio intanto col riconoscere l'utilità e l'opportunità di questa discussione; se il senatore Amigoni, nella sua relazione, ha ritenuto di tralasciare le questioni di carattere generale, non è perchè queste non siano da discutersi, ma è perchè le abbiamo affrontate, ormai, in molte altre sedi.

Qui sono state ripresentate, in modo organico, le varie tesi in base alle quali sussisterebbe una illegittimità costituzionale intrinseca nelle disposizioni fondamentali del disegno di legge concernente l'istituzione dell'E.N.E.L.; naturalmente queste tesi sono state esposte con molto acume e con molta profondità, ma la meditazione di queste tesi non convince della fondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, soprattutto se tale eccezione viene esaminata (come si deve) in base non soltanto al testo della Costituzione, ma anche all'insegnamento della Corte costituzionale espresso nella sua giurisprudenza.

Il senatore Nencioni si è richiamato a queste decisioni, ed ha voluto contrapporre una decisione del Consiglio di Stato a talune decisioni della Corte costituzionale, è evidente però — senza voler dir nulla delle opinioni esposte e delle tesi sostenute dal Consiglio di Stato — la necessità che noi teniamo presenti, in questa materia, le decisioni della Corte costituzionale.

Si assume in primo luogo che sarebbe stato violato l'articolo 43 della Costituzione, in quanto tale articolo imporrebbe che le leggi di nazionalizzazione previste dallo stesso articolo debbono essere leggi-provvedimento; e pertanto sarebbe da escludere la possibilità, nella subietta materia, di leggi delegate. Vi è un'evidente petizione di principio nel sillogismo così formulato, perchè se l'articolo 43 riserva alla legge la nazionalizzazione delle imprese, non è certo esatto che si tratti in ogni caso di leggi-provvedimento. Basta considerare la dizione stessa dell'articolo 43 che, nella sua prima parte — in cui è espressamente detto che, ai fini di utilità generale, la legge può riservare ori-

ginariamente o trasferire allo Stato o ad enti pubblici determinate attività — non può certo essere attuato con delle leggi-provvedimento, ma richiede l'emanazione di un comando giuridico con i caratteri dell'astrattezza e della generalità che sono propri della norma giuridica sostanziale

Ne deriva che il trasferimento delle imprese di cui all'articolo 43 può essere attuato o con precetti di carattere generale — che hanno poi necessità di atti esecutivi concreti per l'individuazione delle singole imprese, atti che possono essere di natura legislativa o amministrativa — oppure con atti che sono vere e proprie leggi-provvedimento.

Che la norma dell'articolo 43 costituisca un limite di legittimità alla legge ordinaria, dato che la nazionalizzazione delle imprese, se compiuta, in ipotesi, al di fuori delle disposizioni costituzionali, sarebbe viziata di legittimità costituzionale, non significa che le leggi relative alla nazionalizzazione costituiscano un *jus singulare*; se fosse vera la premessa, poichè la riserva di legge è stabilita dalla Costituzione anche per le leggi che impongono tributi o per le norme penali, dovrebbe riconoscersi il carattere di *jus singulare* anche al diritto tributario e al diritto penale.

Non è pertanto esatto che le leggi previste dall'articolo 43 si presentino come leggi eccezionali. Si sostiene, invece, che la legge si presenta eccezionale per i seguenti motivi: come legge singolare ovvero legge-provvedimento; come legge stabilita in base ad una riserva assoluta di legge, per cui l'atto legislativo non possa essere integrato da successivi atti emanati in base alla legge stessa (leggi delegate).

Se l'articolo 43 ha stabilito una riserva di legge, ciò non vuol dire che le leggi emanate in base all'articolo 43 debbano in ogni caso avere il carattere di leggi-provvedimento.

Che l'articolo 43 postuli che le leggi emanate in base al detto articolo, debbano derogare al carattere normale della norma legislativa di generalità ed astrattezza ed essere delle leggi di espropriazione di imprese singole, è un'affermazione che non trova

conforto nel testo della Costituzione e tanto meno nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

Vi è, in contrario, tutta la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di riforma agraria, dalla quale possono ricavarsi dei principi generali applicabili anche alla materia delle leggi di nazionalizzazione.

L'espressione « legge » usata nell'articolo 43 non esclude, a nostro fermissimo avviso, che la norma costituzionale imponga che la legge di nazionalizzazione debba essa stessa operare il trasferimento delle singole imprese. La dizione, infatti, dell'articolo 43 è tale da consentire all'interprete della norma costituzionale di ritenere che il precetto costituzionale sia osservato tanto nel caso che la nazionalizzazione delle imprese avvenga con norma generale ed astratta, quanto nel caso che avvenga con legge-provvedimento.

Il richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza che ha escluso che, quando la Costituzione usa l'espressione « legge » possa intendersi compresa, oltre la legge statale, anche la legge regionale) è controproducente in quanto il problema è soltanto di stabilire se possa o meno ammettersi in materia, compatibile con la riserva di legge, una legge avente il carattere di generalità, oppure sia proprio necessaria una legge-provvedimento.

Va rilevato, poi, in concreto, che il disegno di legge, dopo aver enunciato il criterio generale ed astratto della riserva allo Stato delle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica ed il trasferimento delle imprese aventi per oggetto tale attività, ha disposto che gli atti di trasferimento avverranno (eccetto quelli i cui presupposti si verificheranno dopo la scadenza della delega) con atti aventi valore di legge e cioè con leggi-provvedimento.

Qui, anche a voler ritenere, per assurdo, esatta l'impostazione data, si dovrà riconoscere che almeno per tale riflesso il disegno di legge non sarebbe in contrasto con i principi enunciati. Ma si assume che nella detta materia, dovendo la legge base essere

una legge-provvedimento, non sarebbe ammissibile la delega legislativa. La questione della possibilità di leggi delega per leggi-provvedimento è stata discussa ampiamente dalla Corte costituzionale in occasione delle leggi di riforma agraria. In tale occasione la Corte costituzionale ebbe ad enunciare i seguenti principi: « La delegazione di leggi-provvedimento presuppone particolari situazioni di interesse generale che da un lato sono suscettibili soltanto di valutazione politica e dall'altro implicano una dizione tale che, per ragioni esclusivamente tecniche, non può essere formulata direttamente dal Parlamento ».

Va rilevato che la Costituzione espressamente stabilisce i casi nei quali non è possibile la delega della funzione legislativa (leggi di approvazione del bilancio e di autorizzazione alla ratifica dei Trattati, nella ipotesi prevista dall'articolo 80 della Costituzione; leggi costituzionali ed elettorali, articolo 72 della Costituzione); fra i detti casi non è incluso quello delle leggi-provvedimento che possono riguardare la materia in esame.

L'insegnamento della Corte costituzionale è stato dato dopo che la stessa questione era stata oggetto di approfondita indagine non solo in dottrina, ma anche in giurisprudenza: basterà indicare le decisioni in senso difforme del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione a sezioni unite per stabilire che l'insegnamento della Corte costituzionale venne espresso *cognita causa*, dopo che tutti gli aspetti del delicato problema erano stati approfonditi. L'emanazione di leggi provvedimento delegate è, pertanto, subordinata ad una valutazione politica e ad una necessità di carattere tecnico, non potendo il legislatore disporre dei dati tecnici e individuali relativi alle singole imprese ed essendo quindi necessario ricorrere, per l'emanazione del provvedimento legislativo concreto, alla delega legislativa. Inoltre si dice che nel caso in specie non sussistono fini di utilità generale.

Ho avuto modo di esporre nelle dichiarazioni alla Camera dei deputati le ragioni per le quali sussistono i fini di utilità generale

per la nazionalizzazione delle imprese produttrici e distributrici di energia elettrica. Quando si fa riferimento alla relazione del relatore di maggioranza alla Camera dei deputati, e si afferma che il relatore di maggioranza avrebbe detto che l'industria elettrica ha fatto il suo dovere, ha assecondato le esigenze della produzione, è stata tecnicamente aggiornata, non si dice assolutamente nulla ai fini di comprovare la non esistenza dell'utilità generale. La critica che viene fatta non viene fatta ai singoli produttori di energia elettrica ma al sistema in cui avviene la produzione e la distribuzione, sistema che, non corrispondendo con una maggiore e più ampia possibilità di utilizzazione a fini di utilità generale della produzione e distribuzione dell'energia elettrica, richiede una modificazione. Naturalmente è un apprezzamento che richiede una valutazione politica e tecnica che il Parlamento deve fare, ma non mi pare che ci si debba riferire esclusivamente all'apprezzamento fatto per quanto in quel sistema, con quella forma di produzione e distribuzione, è stato utilmente compiuto.

BATTAGLIA Nel futuro che cosa dovrebbe fare l'E.N.E.L.?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Questo personalmente credo di averlo abbastanza esposto nella mia replica alla Camera dei deputati, e certamente mi farò carico, come è mio dovere, di esporlo anche nella replica a chiusura della discussione generale in Senato. In ogni caso non è soltanto un problema di tariffe; è molto più complessa la situazione

NENCIONI È già superato il problema delle tariffe

ANGELILLI. Bisognerebbe fare un trattamento particolare per le campagne. Esiste già un trattamento particolare per uso industriale; perchè non possono fissarsi condizioni preferenziali a scopo agricolo?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non dico che sia superato

il problema delle tariffe, ma certo non è solo un problema di tariffe.

Infatti — e vengo un momento alla questione — nell'attuale fase di sviluppo economico, con la previsione anche di una programmazione economica, non si è ritenuto sufficiente un intervento esterno, come alcuni hanno invocato, che è sempre relativo da parte della pubblica autorità, ma si è ritenuta necessaria l'impostazione di un programma organico di sviluppo e di potenziamento della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica, che non può attuarsi se non attraverso un unico ente, con un'unica visione d'insieme e con la consapevolezza di operare un integrale programma di sviluppo dell'economia pubblica e privata. Sussistono quindi le ragioni per cui il regime di proprietà privata, che era stato sufficiente fino ad un certo grado di sviluppo, non può ritenersi sufficiente, ai fini di utilità generale, quando per lo sviluppo dell'economia, in particolare per venire incontro all'esigenza delle zone sottosviluppate, è necessario impostare una politica dell'energia che si fondi su un programma di sviluppo e sulla necessità di attuare il prezzo pubblico della energia. Ricordo che alla Camera io ho largamente dibattuto la questione del prezzo pubblico dell'energia. Spesso trattasi di una valutazione complessiva di natura politica che il Parlamento naturalmente deve fare e che è di sua competenza.

Si è poi parlato — il senatore Franza vi ha insistito — della pretesa violazione dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo. Va rilevato che, anche per l'espropriazione per pubblica utilità, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha dichiarato in varie occasioni che l'indennizzo non può essere puramente simbolico, ma non è detto che debba corrispondere al giusto prezzo previsto dalla legge del 1865. Infatti la Corte costituzionale riconosce la legittimità costituzionale di criteri diversi di indennizzo anche quando per avventura gli stessi escludessero l'intera riparazione economica, potendo il legislatore per fini di utilità generale imporre ai singoli determinati sacrifici. Ma non è questo il nostro caso, essendo convinti di aver adot-

tato un criterio di indennizzo che risponde a criteri di equità.

Se ci riferiamo al valore di mercato, mi pare che, se si considera il mercato un rapinatore, allora tutte le leggi dell'economia di mercato vengono completamente sovvertite; se invece si dà validità al criterio di economia di mercato, naturalmente va attribuita validità anche alla valutazione nell'ambito di tale economia.

Non è certamente esatto che il disegno di legge preveda il trasferimento di beni non destinati alla produzione e alla distribuzione di energia elettrica. Infatti, l'articolo 4, nei numeri 1 e 2, contempla due categorie di imprese: 1) le imprese soggette a trasferimento che esercitano in via esclusiva o principale le attività contemplate dall'articolo 1; 2) le imprese che non esercitano in via principale od esclusiva tale attività.

Per le imprese di cui al numero 2 le leggi delegate dovranno contenere le norme per il trasferimento all'E.N.E.L. del complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività stessa e dei relativi rapporti giuridici. Non vi è quindi per esse nessun trasferimento di beni che non siano destinati all'attività della quale si effettua la nazionalizzazione. Per le imprese di cui al numero 2), cioè quelle che non esercitano in via esclusiva o principale l'attività elettrica, il trasferimento avverrà limitatamente ai beni per i quali vi sia una destinazione a tale attività. Le leggi delegate dovranno prevedere « le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonchè quelle per la separazione e la restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti ». È quindi enunciato il principio della restituzione dei beni che non siano collegati all'esercizio dell'attività imprenditoriale trasferita all'E.N.E.L. Tale restituzione porterà di conseguenza che nessuna violazione del principio costituzionale è attuata, in quanto non sono oggetto di trasferimento beni diversi da quelli necessari all'attività imprenditoriale riservata all'E.N.E.L.

F R A N Z A . Lei parla di restituzione, perciò ammette il trasferimento, l'atto di presa di possesso dei beni.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. La circostanza che sia affidato all'E.N.E.L. stesso di decidere in concreto se i beni possano o meno essere oggetto di restituzione non è in contrasto con la norma costituzionale, trattandosi dell'esercizio di un potere che sarà soggetto al sindacato giurisdizionale. Non un atto di arbitrio, ma l'applicazione da parte dell'Ente di precise norme che saranno contenute nelle leggi delegate.

Mi pare di avere con questo affrontato le questioni principali a noi sottoposte per sostenere la validità dell'eccezione di incostituzionalità. Credo di poter confermare la mia opinione, di non esistenza della fondatezza di tale eccezione. Se mi sono diffuso su tale argomento in questo momento, è per non ritornarvi poi in sede di discussione generale e quindi per cercare di circoscrivere il nostro dibattito alle questioni essenziali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la pregiudiziale proposta dal senatore Franza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Montagnani Marelli. Ne ha facoltà.

M O N T A G N A N I M A R E L L I
Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nella relazione di maggioranza firmata dal senatore Amigoni è implicita una specie di assolutoria generale delle responsabilità delle società elettro-commerciali; anzi in fondo affiora un giudizio di efficienza e di benemerita, di cui si è immediatamente e vistosamente impadronita la stampa confindustriale. Dalla relazione non emergono neanche incidentalmente le ragioni che consigliano e che anzi impongono la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ed anzi quelle ragioni appaiono limitate ad un accordo politico tra i partiti componenti la maggioranza; concetto che è affermato anche nella relazione del collega Battaglia.

Stando così le cose, io ritengo necessario riconoscere ed esporre le ragioni per cui la

nazionalizzazione non solo è utile, non solo è necessaria, ma è indispensabile.

L'industria dell'elettricità, onorevoli colleghi, ha un'importanza eccezionale. Dalla produzione e distribuzione dell'energia elettrica dipendono l'esistenza e la prosperità di molte altre industrie, dipende lo sviluppo dell'agricoltura e dei trasporti e, in larga misura, dipende anche il tenore di vita dell'intera popolazione italiana. In sostanza la industria elettrica è l'industria chiave di tutte le attività economiche che si svolgono nel nostro Paese, fornendo essa il 37 per cento circa dell'energia complessivamente consumata in tutti gli usi.

E il costo dell'energia, contrariamente al parere di taluni che si sono espressi in questo senso nell'altro ramo del Parlamento e, se non erro, anche nella nostra Commissione speciale, è uno dei fattori importanti che determinano i costi di produzione e quindi anche la posizione di un Paese nei confronti della concorrenza internazionale.

Io ho citato recentemente, pochi giorni or sono, qui nella nostra Assemblea, un documento, il *memorandum* sulla politica energetica per il Consiglio dei ministri della C.E.C.A. Da quel documento si evince che l'aliquota media di energia incorporata nel prezzo dei prodotti industriali è, secondo taluni, esigua per costituire un vantaggio reale nella concorrenza; ma il documento dimostra che questo è pregiudizio che non trova riscontro nella realtà, ed in effetti occorre considerare non solo l'energia consumata direttamente da ciascuna impresa, come si fa in quel calcolo, ma anche quella contenuta nei prodotti di base e nei prodotti semifiniti che entrano in fabbricazione. Per taluni settori, si ottengono così percentuali nettamente più elevate di quelle che comunemente si riconoscono correnti: cioè oltre il 25 per cento per l'industria siderurgica, il 20 per cento per i metalli non ferrosi, dal 10 al 15 per cento per l'industria chimica. In un'industria di trasformazione come quella meccanica si ha ancora una percentuale dell'8 per cento.

Dunque, non solo è importante per sé la possibilità di usufruire di larghe quantità

di energia elettrica, ma è necessario anche fruirne a prezzi più bassi di quelli attuali.

Nell'attuale fase del progresso tecnologico sono i gruppi che controllano le fonti energetiche a determinare l'intero processo di sviluppo economico del Paese; e la riprova dell'assunto si ha se consideriamo lo svolgimento dell'economia italiana nell'ultimo mezzo secolo. L'economia italiana manifesta, in tutto il corso del cinquantennio, le conseguenze del predominio su di essa del *trust* elettrico, che ha determinate caratteristiche. La prima è un volume di produzione dell'energia i cui tassi di aumento hanno sempre seguito, e mai anticipato, i tassi di aumento dell'industria manifatturiera, e questo allo scopo di provocare una relativa scarsità nella quantità di energia disponibile. Seconda caratteristica: una politica di prezzi medi molto elevati in modo da consentire vasti margini di profitto e di autofinanziamento.

Spero che nessuno vorrà porre in dubbio l'entità dei profitti realizzati dai gruppi industriali del settore elettrico. Basta del resto un confronto molto rapido tra il fatturato e il profitto nell'anno 1959, per un certo numero di società elettriche; e tra queste le più importanti sono la Edison Volta, la S.A.D.E., la S.E.L.T. Valdarno.

Orbene, dirò solo che i profitti stanno nel rapporto del 39 per cento sul fatturato per quanto riguarda la Edison Volta, del 35 per cento per la S.A.D.E. e del 38 per cento per la S.E.L.T. Valdarno.

Per quanto attiene agli autofinanziamenti che, come ognuno sa, sono realizzati a spese dell'utente, nel quinquennio 1956-1960, si stima che gli investimenti effettuati nel settore elettrico siano ammontati, complessivamente, a circa 1.170 miliardi di lire. La copertura di questo fabbisogno è stata realizzata attingendo a diverse fonti, ma la principale è quella dell'autofinanziamento, che raggiunge e sorpassa il 65 per cento.

Io credo che in realtà il ruolo dell'autofinanziamento sia anche maggiore di quel che si ricava dai dati che ho riferito; infatti, nel periodo in esame, le società elettriche

hanno realizzato una grande espansione in altri settori produttivi, specie in quello della chimica. La Edison, per esempio, fino al 1960 aveva investito 200 miliardi di lire nel settore chimico ed aveva in programma di investire altri 200 nel biennio 1961-62.

Un'altra caratteristica dell'industria elettrica, così come è oggi in Italia, è quella di una strutturazione tariffaria fortemente diversificata, che, perseguendo il conseguimento dei più alti profitti aziendali, ha avuto l'effetto di esasperare le condizioni di svantaggio delle zone e delle categorie più povere del nostro Paese.

Per sottolineare la puntualità di quanto sono venuto esponendo mi riferirò ora, se il collega me lo permette, ad un intervento dell'onorevole Tartufoli, qui in questa Assemblea, il 4 ottobre 1960, allorchè si discuteva lo stato di previsione del Ministero dell'industria.

Il collega Tartufoli affermò: «...l'energia in produzione nel nostro Paese nell'immediato dopoguerra era il frutto di impianti largamente ammortizzati, impianti di proprietà di aziende industriali che avevano beneficiato di ben 6 miliardi di obbligazioni anteguerra (che non subivano alcun adeguamento monetario), che per la sua natura soffriva limitatamente dell'incidenza dei maggiori oneri di esercizio; quando si pensi che il bilancio di un'azienda elettro-commerciale in genere, a quei tempi, si riferiva per il 70 per cento almeno ad oneri patrimoniali ».

Questa è una precisa indicazione sui notevoli lucri realizzati dai gruppi elettro-commerciali a causa dell'inflazione. Poi, lo stesso collega passa ad un altro concetto ed afferma: « Esaminando i dati comunicati dalla segreteria del C.I.P., a seguito delle due indagini ufficialmente seguite sulle aziende elettro-commerciali, relativamente agli esercizi 1942 e 1956-57 e facendo i confronti tra i corrispettivi ricavi medi, risultava un coefficiente di moltiplicazione 50 tra il 1942 e il 1956, mentre il coefficiente di maggiorazione legalmente autorizzato era di 24 ».

E Tartufoli a questo punto riferisce alcuni calcoli particolareggiati tratti da due stu-

di fatti dall'organizzazione che egli presiede, ed afferma: « Risulta quindi evidente l'inservanza del blocco dei prezzi, almeno per le forniture per forza motrice... », ed aggiunge: « In contrasto con il sopracitato mancato controllo e con la relativa dichiarazione degli organi competenti di non poterlo eseguire, non possiamo non far presente il controllo scrupoloso che è sempre stato fatto sull'imposizione dei sovrapprezzi agli utenti e la fiscalità con la quale sono state represses le eventuali manchevolezze in questo campo, tanto più che entrambi i controlli si debbono eseguire sulle stesse documentazioni: contratti di fornitura e bollette di fatturazione ».

Ma non terminano qui le osservazioni del collega: « Io pongo allora al signor Ministro — egli dice — un interrogativo... e cioè se sia legittimo, equo e giustificato consolidare l'indebito incasso, o l'indebito arricchimento che voglia dirsi, derivante dalle evasioni del blocco... ».

« Nel nostro caso invece sono stati assegnati, in sei anni — egli aggiunge — contributi per più di 150 miliardi di lire attenendosi alla semplice dichiarazione del richiedente di averne diritto, consentendo in tal modo alle aziende elettro-commerciali la possibilità di ricavare da un lato prezzi maggiori di quelli legalmente consentiti e, dall'altro, quei contributi integrativi che avrebbero dovuto compensarli della vendita di energia a prezzi bloccati! ».

E ancora: « Ed anche se la carenza fosse del tutto eliminata o restasse contenuta in limiti e in momenti del tutto sopportabili, sta di fatto che la situazione della distribuzione, che si svolge praticamente in regime di monopolio » — è il senatore Tartufoli che parla — « per gruppi di società produttrici, rappresenterebbe sempre l'ostacolo, per due terzi del Paese, di difendersi, nelle proprie necessità di contenimento del costo dell'energia attraverso la concorrenza di possibili diversi fornitori ».

Potrei continuare con queste citazioni, ma voglio accelerare i tempi del mio discorso e da queste citazioni, dalla realtà storica di quanto è accaduto nel settore dell'economia

del nostro Paese, trarre alcune illazioni non certo positive.

Intanto la prima è questa: che tra le nazioni industriali l'Italia è quella in cui si verifica il minor consumo *pro capite* di energia elettrica. In relazione al consumo industriale e in relazione al consumo quale fattore di benessere, l'Italia si trova al 16° posto tra i Paesi dell'O.C.E.D., che sono 18. Ma l'esigenza di nazionalizzare la produzione elettrica non nasce soltanto dalla necessità di poter assicurare uno sviluppo economico equilibrato ed organico al nostro Paese, ma anche da ragioni profonde per la difesa della democrazia e della libertà nel nostro Paese.

Il dominio dell'energia da parte di potenti gruppi ha permesso anzitutto di orientare la produzione nazionale secondo i loro interessi. Essi hanno potuto costruire o non costruire determinati impianti, hanno potuto costruirli in una località piuttosto che in un'altra, hanno potuto negare l'energia per determinati usi, hanno potuto cedere la energia a prezzi e con sistemi scelti secondo i propri criteri, cioè in sostanza hanno potuto controllare l'economia del nostro Paese.

Ma l'enorme potenza di questi gruppi si è tradotta anche in una formidabile pressione nel campo politico, sia per riflesso diretto appunto della loro potenza economica, sia mediante la corruzione, il finanziamento di partiti, di uomini politici, di giornali, e così via.

Ognuno sa che la pressione di questi gruppi elettro-commerciali non si svolge nel senso di attuare più rapidamente la Costituzione e neppure nel senso di secondare lo sviluppo della democrazia, bensì per esercitare un'influenza antidemocratica ed anticostituzionale tesa ad impedire un rinnovamento del Paese.

I privilegiati del settore elettrico stanno abbarbicati ai loro privilegi che hanno radici lontane; hanno radici per esempio nello stato di simbiosi che si era realizzato tra gruppi elettrici e fascismo. Io potrei citare un'infinità di episodi e di casi che dimostrano quest'alleanza organica del fasci-

simo con i gruppi elettrici, e viceversa. Mi limito però a riferire una parte di una lettera citata recentemente da un settimanale.

Il 27 ottobre 1922 si scriveva: « Attive conversazioni si svolgono tra Mussolini, il prefetto Lusignoli e i dirigenti della Confederazione generale dell'industria, i deputati Stefano Benni e Gino Olivetti. I dirigenti dell'Associazione bancaria, che avevano versato 20 milioni per finanziare la marcia su Roma, e quelli della Confederazione dell'agricoltura telefonano a Roma per avvisare Salandra che la situazione non permette altro sbocco che un governo Mussolini. Il senatore Conti, grande magnate dell'industria elettrica, telegrafa da parte sua a Facta per pregarlo di chiedere al Re di affidare a Mussolini la formazione del Ministero ».

Naturalmente questo appoggio non era gratuito e gli industriali elettrici furono poi lautamente compensati con sovvenzioni, con contributi, con aumenti di tariffe: una prima volta un aumento del 25 per cento e poi ancora un aumento del 50 per cento. Sono questi aumenti, elargiti dal fascismo in relazione alle benemeritenze acquisite dai gruppi elettro-commerciali per l'avvento al potere del fascismo stesso, che hanno servito poi come base di partenza per l'applicazione degli aumenti delle tariffe nel dopoguerra. Ma anche la Democrazia Cristiana è benemerita nei confronti dei gruppi elettro-commerciali, e, se gli onorevoli colleghi avranno la pazienza di riesaminare tutte le discussioni che si sono avute in questo e nell'altro ramo del Parlamento a proposito del problema dell'elettricità, troveranno che fino ad oggi (almeno fino a poco tempo fa) i governi centristi erano costantemente a fianco e operavano costantemente a favore dei gruppi elettrici.

Le *holdings* elettriche, onorevoli colleghi, hanno svolto e svolgono un ruolo direttivo in seno al capitalismo italiano, poichè le loro alleanze con i gruppi più potenti del capitale italiano, come la Pirelli, l'Italcementi, la Falk, il gruppo delle assicurazioni, permettono loro il controllo della Confindustria, e cioè della massima, della più potente organizzazione del padronato italiano, quell'orga-

nizzazione che ha impresso la propria impronta precisa nello sviluppo dell'economia nazionale, e che è corresponsabile degli squilibri che oggi lamentiamo nell'economia e nello sviluppo sociale del Paese, squilibri che si ritiene di dover affrontare ed eliminare.

Ma per raggiungere questi obiettivi occorre eliminare preventivamente la presa di pochi privati su questo potere economico e politico così enorme, utilizzato da loro per condizionare lo sviluppo economico del nostro Paese e, a lungo andare, la stessa esistenza dello Stato democratico.

Ma la nazionalizzazione del settore elettrico si impone anche per motivi di carattere strettamente economico. Infatti lo sviluppo dei consumi di energia elettrica è oggi ostacolato dalla politica applicata dalla *holding* elettrica nei riguardi degli utenti, per la richiesta di esosi contributi di allacciamento e per l'applicazione tendenziosa delle disposizioni del C.I.P. in materia tariffaria; applicazione tendenziosa che credo sia stata luminosamente testimoniata dalle citazioni che ho tratto da alcuni discorsi dell'onorevole Tartufoli.

Inoltre l'utilizzazione delle risorse idriche nazionali, data la suddivisione del settore elettrico in gruppi che concordano nella politica generale di categoria, ma divergono spesso fra di loro quando sono in gioco gli interessi aziendali o di *holding*, non avviene nelle condizioni più razionali e di massimo rendimento. L'esercizio della rete nazionale di produzione e di trasporto dell'energia elettrica non avviene secondo i moderni criteri di coordinamento; criteri che non solo consentirebbero una migliore utilizzazione degli impianti, ma renderebbero possibili importanti vantaggi economici sia per le spese di esercizio sia per quelle di investimento.

Un nostro collega, il senatore Secci, parlerà, credo, dell'inter-conessione delle reti elettriche, e dimostrerà come queste non siano arrivate al punto più felice per realizzare appieno il carattere di economicità che essa garantisce, e credo che dimostrerà come l'Italia abbia il primato non invidiabile della perdita d'energia, che si aggira

sui 7 miliardi di chilovattore perduti annualmente.

La politica attuata dai gruppi elettrici italiani fino ad oggi, sia per quanto concerne gli allacciamenti sia per quanto concerne le tariffe, ha costituito un grande ostacolo allo sviluppo dei consumi ed è stata la principale causa degli squilibri fra regione e regione e fra Nord e Sud d'Italia; le disponibilità *pro capite* di chilovattore lo dimostrano esaurientemente. Il Settentrione dispone di 1.776 chilovattore *pro capite*, il Centro di 725 chilovattore, ed il Mezzogiorno di 284. Quindi, il Mezzogiorno è il più sacrificato fra le regioni italiane.

Per quanto riguarda i settori economici, invece, la grande sacrificata è l'agricoltura, che dispone soltanto di una percentuale dell'1,26 dell'energia consumata, e, fra le categorie dei consumatori, gli artigiani, la piccola e media industria sono anch'essi tra i più sacrificati. Onorevoli colleghi, alla fine della seconda guerra mondiale tutti i partiti democratici erano d'accordo che bisognava eliminare le radici che avevano permesso la nascita e l'affermarsi del fascismo in Italia; e tutti eravamo d'accordo che fra questi nemici della democrazia e amici del fascismo vi erano i gruppi elettro-commerciali.

Non a caso la nostra Costituzione riceve un articolo, l'articolo 43, che specificamente, anche se non soltanto, si riferisce alla energia elettrica.

Dal 1949 ad oggi varie proposte di legge per la nazionalizzazione del settore sono state presentate; nel 1949, nel 1953, nel 1959, prima da socialisti e comunisti uniti e poi da socialisti e comunisti divisi nella presentazione delle proposte di legge, ma uniti ancora nei concetti informativi che le stesse implicavano. Nel 1956 e nel 1959 in questa Assemblea furono presentate anche proposte per la nazionalizzazione dell'energia elettrica da energia nucleare. Queste proposte sono state sostenute, per tutti questi anni, da un movimento unitario, con larga partecipazione di partiti e gruppi politici democratici; sono state sostenute da Assemblee elettive, organizzazioni sindacali, organizzazioni contadine, cooperativistiche, artigiane.

Non è, dunque, l'accordo tra i partiti che compongono il Governo che genera la necessità della nazionalizzazione, ma sono i misfatti dei gruppi elettro-commerciali e la volontà popolare di superare le strozzature che hanno determinato la necessità del provvedimento che stiamo discutendo. Si è tenuta viva, attraverso le manifestazioni che ho elencate, questa necessità per fare avanzare questa importante rivendicazione che è alla base del progresso economico e sociale.

Susseguentemente, nel 1960 e nel 1961, la battaglia assume una nuova e più ampia dimensione; a fianco del Partito comunista e del Partito socialista si schierano altre forze: il Partito repubblicano italiano, il Partito social-democratico italiano e le correnti di sinistra della Democrazia Cristiana. Si arriva, così, all'attuale Governo di centro-sinistra, che inserisce nel suo programma la nazionalizzazione dell'industria elettrica, con quindici e più anni di ritardo. E questo, di per sé, io credo, rappresenti una irrefutabile responsabilità della Democrazia Cristiana e dei Governi centristi che fino a pochi mesi fa hanno diretto il nostro Paese.

T U P I N I . Perchè parla di correnti di sinistra? Tutta la Democrazia Cristiana!

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Se tutta la Democrazia Cristiana fosse stata concorde, la nazionalizzazione si sarebbe fatta molti e molti anni prima!

T U P I N I . Ma chi lo dice? Lo dice lei!

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Ma anche oggi la Democrazia Cristiana concepisce la nazionalizzazione come un fatto tecnico, esclusivamente tecnico, e come una razionalizzazione del sistema capitalistico, non come una riforma di struttura, così come è previsto dalla Costituzione, cioè come un provvedimento che si proponga di intaccare seriamente le posizioni di potere delle grandi *holdings* elettriche.

Alcuni degli aspetti fondamentali della legge rispecchiano questa impostazione: ad esempio, le modalità e l'entità dell'indenniz-

zo, che non tengono conto dei contributi statali, dei lucri iniqui di cui gli elettro-commerciali si sono appropriati, ed anche del pagamento dell'indennizzo alle società e non agli azionisti. Le società, infatti, non vengono sciolte, ma vengono addirittura incoraggiate a raggrupparsi tra di loro e con altre, per entrare in attività in altri settori, mediante agevolazioni ed esenzioni fiscali.

Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ci ha trasmesso un testo che noi non consideriamo certamente perfetto; l'abbiamo criticato e lo criticiamo per varie ed assai valide ragioni. Ad esempio, criticiamo l'entità dell'indennizzo, criticiamo l'esclusione dal provvedimento degli autoproduttori, criticiamo l'insufficienza, anzi l'assenza, di un effettivo controllo democratico. Tuttavia non abbiamo voluto presentare emendamenti per non ritardare l'approvazione della legge e per risparmiare danni al settore elettrico e all'economia generale del nostro Paese. Abbiamo letto ed abbiamo sentito dalla viva voce degli interessati, ed è ripetuto anche nella relazione del senatore Amigoni, che il Gruppo della Democrazia Cristiana aveva costituito una *équipe* di studio composta da senatori e deputati democristiani. Abbiamo saputo che questo gruppo, analizzando la proposta governativa, l'aveva trovata suscettibile di numerosi e vari emendamenti; abbiamo saputo che una parte di questi emendamenti sono stati accolti nell'altro ramo del Parlamento dal Gruppo democratico cristiano e fanno parte organica oggi della legge. Ma abbiamo anche saputo e letto che una parte di questi emendamenti era stata rifiutata dal Gruppo della Democrazia Cristiana e quindi non era stata ricevuta nella legge. Orbene, noi oggi qui ritroviamo, tra gli emendamenti che vengono proposti dal relatore e cioè dalla maggioranza della Commissione e dalla Democrazia Cristiana, alcuni di quelli che furono respinti dal Gruppo democratico cristiano della Camera. Ed allora qual è lo scopo, onorevoli colleghi, qual è l'obiettivo e quali sono i risultati della presentazione di questi emendamenti? Se si considera l'emendamento all'articolo 4 sulle centrali di recupero, si av-

verte subito la sua futilità tanto che in qualcuno è sorto il dubbio che si trattasse di un puro e semplice espediente per rimandare la legge alla Camera dei deputati.

Se, onorevoli colleghi, si considera l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7, non si può certo affermare che migliori sostanzialmente quello che ci proviene dalla Camera è che difenda davvero i piccoli risparmiatori che non sono nè nominati nè definiti; nella migliore delle ipotesi è maggiore il danno che reca per il ritardo nella discussione, che non i benefici che esso si ripromette. Una piccola modesta leggina supplementare poteva servire allo scopo come noi abbiamo asserito in Commissione e come qui ripetiamo. D'altra parte se la Democrazia Cristiana insisterà sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 9, allora si avrà una modifica fortemente peggiorativa della legge, che sarà di notevole soddisfazione per le società ma non tale per l'Erario e neanche per l'economia nazionale. Questo emendamento, che è illustrato scarsamente anche dalla relazione di maggioranza, fu respinto in Commissione dai comunisti e socialisti e fu invece accolto dalla Democrazia Cristiana e dai rappresentanti degli altri partiti, ivi compresi quelli di destra. Si può pensare, senza incappare in peccato di malignità, che gli altri emendamenti rappresentano la cortina fumogena per nascondere la portata di questo emendamento all'articolo 9. Ed è evidente che gli emendamenti proposti possono essere stati sollecitati da vari obiettivi. Innanzitutto, rinviare la legge alla Camera con la speranza che per una ragione o per un'altra si arrivi all'affossamento del provvedimento. In secondo luogo, aumentare la pressione sul Gruppo socialista col metodo della doccia scozzese, delle richieste avanzate, poi ritirate e poi ripresentate fino a condurre il Gruppo socialista ad accettare anche una grave manomissione del testo in precedenza concordato. L'andamento sussultorio delle discussioni nelle riunioni in Commissione speciale è stato un riflesso di quest'altalena. Periodicamente abbiamo sentito i contraccolpi del tiro alla fune che si stava svolgendo fuori del Parlamento tra i vari par-

titi e qualche volta pareva che la schiarita arrivasse, altra volta pareva che le nubi si addensassero. Quando appariva la schiarita, ritornava una specie di idillio; quando le nubi si addensavano, immediatamente i vari senatori democristiani avevano pronto un emendamento da presentare. Se la schiarita si verificava, ritiravano l'emendamento lasciando però la riserva dell'eventuale presentazione in Assemblea.

Ma un altro obiettivo può essere quello di impegnare, al di là del previsto, Senato e Camera con questa legge e così far perdere tempo e ridurre la possibilità di attuare una parte importante del programma governativo, cioè le leggi sull'Ente regione, sugli Enti di sviluppo, per l'abolizione della mezzadria, per la difesa della libertà dei lavoratori, e via dicendo. Tale manovra può essere equiparata alla ricerca di un alibi per inadempienze future da parte del Partito di maggioranza relativa. Credo che la relazione del Segretario generale della Democrazia Cristiana, il suo contenuto e una parte notevole degli interventi degli altri dirigenti responsabili della Democrazia Cristiana diano ragione a quest'ultima supposizione.

Del resto, questa manovra ha una sua logica nell'attualità politica odierna; è la logica del Governo di centro-sinistra, che scivola verso il centro e che accantona o deforma gli elementi positivi contenuti nel programma presentato in marzo. La stampa, soprattutto quella direttamente dipendente dalla Confindustria, ha sollecitato ed aiutato tale manovra. La stampa della Confindustria fino ad oggi ha chiesto, ha premuto, talvolta con poca grazia, perchè il provvedimento si emendasse, perchè obiettivamente se ne ritardasse il cammino e ha giudicato il provvedimento con epiteti veramente sorprendenti: ha parlato di rapina, di furto, di atto di pirateria, di necessità assoluta di emendamenti; ha riferito che la nazionalizzazione dell'elettricità è considerata vessatoria e ingiustificata, secondo un concetto incluso in una relazione del Presidente della società svizzera Elettrowatt, che è poi una società controllata dal gruppo S.A.D.E.; ha riportato che si allarga in Europa lo schie-

ramento anti-E.N.E.L., che l'Olanda e la Germania di Bonn hanno presentato ricorso alle Comunità, che la spoliazione degli azionisti provoca il discredito dell'Italia nel mondo, la quale viene accostata a Cuba, alla Cina, all'Egitto, all'Indonesia, e via dicendo.

Quel che mi preme sottolineare è che il ritardo provocato dalle manovre della Democrazia Cristiana ha già causato danni notevoli. Noi abbiamo denunciato, nell'ambito della Commissione speciale, sulla stampa ed anche attraverso due interrogazioni con richiesta di risposta scritta, che le scorte di magazzino tendono ad esaurirsi e così le disponibilità di cavi elettrici, di contatori, di isolatori, e che alcune società rifiutano nuovi allacciamenti. In tal caso, se non si provvederà tempestivamente, l'E.N.E.L. si troverà in grave imbarazzo, perchè fra il momento dell'ordinazione dei materiali necessari e la loro fornitura passano alcuni mesi, non essendo possibile la consegna immediata. Abbiamo anche denunciato che l'invaso di alcuni bacini idrici è stato ridotto utilizzando l'acqua fluente in luogo della produzione termica, e questo pare avvenga nel gruppo S.A.D.E. ed anche nel gruppo Terni. Su questi argomenti, ripeto, abbiamo presentato due interrogazioni con richiesta di risposta scritta rivolte al Ministro dell'industria. Ma ormai sono passati vari giorni e la risposta non giunge. È questa un'abitudine dell'onorevole Ministro, vorrei anzi definirlo addirittura un vizio, perchè ha molti precedenti.

In alcuni ambienti, data questa situazione, si sussurra che nel prossimo inverno l'energia elettrica sarà insufficiente e si dovrà ricorrere al razionamento. In caso siffatto è evidente che tutta la responsabilità sarebbe addossata al nuovo ente gestore, all'E.N.E.L., e figuriamoci quali campagne di stampa si scatenerebbero contro l'E.N.E.L. e contro qualsiasi iniziativa dello Stato!

A nostro parere, anche se, come è auspicabile, la crisi non si avrà, danni di rilievo già si sono verificati e la responsabilità compete ai ripensamenti, ai tentennamenti, ai dubbi e alle manovre della Democrazia Cri-

stiana e di coloro che l'assecondano, sia pure *oborto collo*.

Questa situazione preoccupa non solo noi, onorevoli colleghi, ma altresì tutti coloro che sono interessati all'utilizzazione della energia elettrica e preoccupa tutte le masse lavoratrici e popolari che sono interessate allo sviluppo dell'economia e della libertà nel nostro Paese.

Ma noi, oltre a queste, abbiamo altre preoccupazioni, e voglio rapidamente riferirle.

Inizio col citare un brano di una relazione presentata dal professor Pasquale Saraceno lo scorso anno a S. Pellegrino, relazione che recava il titolo « Lo Stato e l'economia ». Egli affermò: « L'adozione di una politica di terza via implica infatti l'attribuzione allo Stato di compiti che potremmo definire di tipo imprenditoriale, mentre nello Stato liberale i compiti della pubblica Amministrazione sono di norma indicati con precisione in una legge. Con il passaggio a concezioni di terza via, il comportamento della pubblica Amministrazione non può più essere vincolato dalle leggi nei casi in cui ad essa spetti di compiere determinate scelte economiche in materie che la legge ha demandato allo Stato. In tal caso, la legge non può che dare alla pubblica Amministrazione i poteri necessari perchè essa svolga a propria discrezione i compiti che lo Stato ha inteso assumere. Ovvìa conseguenza di tale situazione è l'impossibilità di esercitare ogni sorta di controllo sostanziale, sia preventivo che consuntivo, sia in sede parlamentare che in sede amministrativa, sull'attività che la pubblica Amministrazione svolge in sede di direzione economica ». « Lo Stato moderno » — aggiunge il professor Saraceno — « è andato sempre più corrompendo la propria natura per l'introdursi, in misura crescente, di due ordini di inconvenienti. Si è derogato dalla norma fondamentale secondo la quale ogni organo pubblico deve essere sottoposto ad un sistema ben definito di vincoli e di controlli, sia parlamentari che amministrativi; si è perduto quel tanto di unitarietà di indirizzo che lo Stato era andato conseguendo, e ciò proprio nel momento in cui l'assunzione di rilevanti responsabilità in fatto

di sviluppo globale dell'economia del Paese, dava all'unità di indirizzo della politica economica una importanza nuova e di gran lunga maggiore che presso lo Stato tradizionale ».

Il professor Saraceno, però, pur rendendosi conto della gravità delle sue affermazioni e della realtà per quanto riguarda il funzionamento del Parlamento, si limita a proporre l'istituzione di forme di collegamento della pubblica Amministrazione con le forze sociali che la politica di sviluppo vuole orientare ai propri fini, e l'istituzione di forme di collegamento del potere centrale con la multiforme realtà periferica della vita italiana; in altri termini, l'articolazione regionale della politica di sviluppo.

Noi riteniamo necessario, essenziale, anzitutto, che l'attività dello Stato, e quindi anche quella del nuovo ente, venga sottoposta ad un serio controllo parlamentare. Sul valore assolutamente preminente del giudizio del Parlamento credo che non sia neanche il caso di insistere, tenuto conto della natura del nostro sistema costituzionale. Oggi, per illuminare il giudizio del Parlamento, la legge del 21 maggio 1958 prevede che la Corte dei conti eserciti un'azione sindacatoria rimessa ad un organo che è appunto il Parlamento, di cui essa assume funzioni preparatorie ed essenziali. Non occorre spendere molte parole sul modo come è stata esercitata tale azione preparatoria ed essenziale per il giudizio del Parlamento. Comunque, anche ammesso di riuscire ad ottenere relazioni tempestive, il controllo della Corte dei conti non ha e non può avere natura diversa da quella puramente contabile. Per illuminare adeguatamente il Parlamento occorre un controllo diverso, più ampio e complesso, e noi ci rammarichiamo pertanto che l'altro ramo del Parlamento abbia respinto la richiesta di istituire una speciale Commissione composta da membri dei due rami del Parlamento, con il carattere e le prerogative di una Commissione permanente di inchiesta e con la facoltà di avvalersi della collaborazione di una *équipe* di esperti dipendenti direttamente dal Parlamento, per avere elementi di giudizio, per un controllo cono-

scitivo che non diminuisca minimamente la autonomia e la capacità di decisione dell'Ente. Analoga richiesta, la ricordano certamente l'onorevole Ministro ed i colleghi, noi avanzammo molto tempo fa per il Comitato nazionale dell'energia nucleare. Anche quella richiesta fu respinta, ma io sono sicuro che, presto o tardi, dovremo arrivare a qualcosa d'analogo se vogliamo davvero che il nostro Parlamento svolga la funzione che gli è affidata dalla Costituzione.

Onorevoli colleghi, nella discussione e nella polemica suscitata dalla nazionalizzazione, a mio parere non hanno avuto i necessari rilievi i problemi organizzativi e quelli della gestione; è ciò, in un certo senso, comprensibile in quanto, mentre da una parte i fautori della nazionalizzazione hanno dovuto illustrare prevalentemente i motivi che richiedono questa riforma, coloro che si oppongono alla nazionalizzazione si sono affannati ad elencare pseudo-argomenti che malamente mascherano la difesa di grossi privilegi per tentare di far credere che questa operazione sarebbe deleteria e che in ogni caso la gestione pubblica del settore elettrico sarebbe inefficiente, inutile, dannosa per l'azionista, per l'utente e per l'intera economia nazionale.

Questa lacuna io credo che debba essere colmata, ed inizierò pertanto ad esaminare alcuni articoli. L'articolo 2 conferisce al Governo la delega circa l'emanazione di decreti contenenti le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, ai limiti della sua attività. Comuni, Province, Regioni a statuto speciale, Associazione dei Comuni hanno già preso posizione e certamente faranno presenti agli organi di Governo le proprie opinioni, i pareri e le proposte riguardanti la materia della delega, vale a dire la politica dell'energia. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge fissa le finalità che l'Ente deve perseguire, e queste finalità fa discendere dalla esigenza di un equilibrato sviluppo economico del Paese. È evidente che in questo ambito si stabilisce un rapporto tra enti locali e nuovo ente. Infatti gli enti locali sono parte integrante e non secondaria degli strumenti democratici che hanno come fine il soddisfacimento del-

la esigenza di un equilibrato sviluppo economico del Paese, soddisfacimento che deve attuarsi attraverso una programmazione democratica dello sviluppo economico stesso.

D'altra parte, al punto 1 dell'articolo 3 della legge, dove vengono indicati i criteri e i principi ai quali dovranno ispirarsi i decreti delegati circa i poteri del Comitato dei ministri e del Ministro dell'industria e del commercio nell'elaborazione della politica tariffaria e dei programmi di sviluppo dell'E.N.E.L., si dice che questi poteri dovranno essere specificati anche al fine di assicurare la piena autonomia dell'Ente medesimo e il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private.

È evidente, onorevoli colleghi, che gli enti locali, per la loro natura e per le loro funzioni, sono i più indicati per presentare al Comitato dei ministri le richieste pubbliche relative alla politica tariffaria, alla estensione del servizio elettrico, alla programmazione di nuovi impianti, al coordinamento elettrico-irriguo, alle particolari esigenze delle regioni meridionali, a quelle delle zone depresse e dei gruppi e delle categorie di utenti fin qui troppo sacrificati.

Al punto sesto dell'articolo 3 si afferma che l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà. In questo punto non si fa esplicito riferimento agli enti locali, e particolarmente alle Regioni; è implicito però che la struttura decentrata dell'Ente non potrà non seguire quella territoriale di dimensioni regionali.

Poichè il decentramento dell'E.N.E.L. riguarderà il settore della distribuzione per assicurare la maggiore efficienza dell'Ente stesso, ciò significa che il decentramento è in funzione dei rapporti che si stabiliscono tra l'E.N.E.L. e il cittadino consumatore di energia, tra l'E.N.E.L. e lo stesso Ente locale nella sua figura di consumatore, tra lo E.N.E.L. e i diversi organismi o gruppi di organismi produttivi che utilizzano l'energia

elettrica: imprese industriali, imprese commerciali, consorzi aziendali agricoli, consorzi di irrigazione e così via.

È evidente che gli enti locali e in particolare la Regione dovranno avere una funzione nello stabilire tali rapporti e non solo per quanto attiene alla politica dei prezzi, ma anche per quanto riguarda la programmazione e i preventivi energetici delle nuove esigenze dei flussi di energia e quindi gli impianti per questa o quella regione, per questa o quella zona economica o provincia o comune o gruppi di Comuni.

Pertanto, anche se nella norma di legge non è istituzionalizzato l'ente locale circa la struttura decentrata dell'E.N.E.L., questo problema e questa soluzione scaturiranno, io credo, dalla realtà delle cose.

Il punto settimo dell'articolo 3 afferma che l'E.N.E.L. è tenuto ad indire periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali e in particolare delle Regioni, degli Enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici. Qui si stabilisce un rapporto tra Enti locali ed E.N.E.L., nonché tra E.N.E.L. e organizzazioni sindacali e tra E.N.E.L. e corpi scientifici. Si tratta di un rapporto di consultazione e a tale principio dovrà ispirarsi il Governo nel preparare i decreti delegati. Questi, a mio parere, dovranno stabilire una periodicità delle consultazioni, le forme e i modi delle consultazioni, l'ampiezza delle consultazioni, le materie e gli oggetti sui quali questo diritto di consultazione dovrà esercitarsi.

È evidente che non spetta a me avanzare oggi proposte in materia, ma spetta agli interessati diretti: sono certo che essi lo faranno con tempestività, con senso di responsabilità e con la grande competenza che ho loro riconosciuto.

Onorevoli colleghi, malgrado le critiche che ho avanzato e le altre che ho taciuto, noi riconosciamo che la nazionalizzazione del settore elettrico, pur nei limiti del disegno di legge che oggi discutiamo, rappresenta un notevole passo in avanti e determina una riduzione del potere delle grandi *holdings* che traggono origine dal settore elettrico. Ciò costituisce motivo di fierezza per noi comuni-

sti, fierezza legittima per il determinante contributo di studi, di orientamenti e di organizzazione unitaria alla lotta che abbiamo dato per lunghi anni. E lo abbiamo dato, questo contributo, contro il sabotaggio della destra economica e politica.

Noi ci rendiamo conto, sappiamo con certezza che la lotta dovrà continuare per l'efficienza dell'E.N.E.L., perchè il nuovo Ente non serva di copertura per i monopoli, così come è accaduto nel settore elettrico già controllato dallo Stato, e perchè l'E.N.E.L. consegua gli obiettivi che gli competono: obiettivi di rottura con la politica fin qui perseguita ed imposta dai gruppi monopolistici.

Per questa lotta noi saremo al nostro posto come per il passato, saremo al nostro posto quale parte attiva, integrante e necessaria dello schieramento democratico e popolare, che vuole il progresso, il benessere, il rinnovamento economico, sociale e politico del nostro Paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Vecellio. Ne ha facoltà.

V E C E L L I O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il progetto di legge sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica attualmente in esame è stato oggetto di vivaci discussioni. In poche occasioni si sono avuti ad un tempo tanto sostenitori che oppositori del provvedimento i quali non hanno mancato di illustrare i prevedibili o presunti vantaggi o svantaggi, sottolineando i primi le ragioni che militerebbero a favore di siffatta operazione, i secondi le ragioni che, viceversa, la scongiurerebbero.

Io penso sia interesse di tutti, una volta decisa la nazionalizzazione, che essa venga fatta senza ulteriori indugi e nel miglior modo possibile. È cioè nostro dovere far sì che l'operazione possa avvenire con successo: altrimenti ne risulterebbe seriamente pregiudicata l'intera economia del Paese.

Io, in qualità di tecnico, che ha dedicato tutta la vita proprio al settore idraulico ed

idroelettrico, non posso che esaminare il progetto di legge con questo spirito, con l'intendimento cioè, non già di disquisire teoricamente sul perchè o sui vantaggi o svantaggi della nazionalizzazione, bensì di esaminarla sul piano di attuazione, così da rendere l'operazione il più possibile aderente alle esigenze di sviluppo del settore.

Anzitutto una parola di vivo elogio per la sobria ma concettosa relazione del senatore Amigoni della quale condivido appieno le conclusioni e le istanze esposte nei punti da 1 a 10 e che hanno già formato oggetto di ampio esame e discussione in seno alla Commissione speciale.

Io mi propongo di considerare soprattutto gli aspetti tecnico-organizzativi del problema, con riferimento ai seguenti tre punti essenziali:

- 1) copertura dei fabbisogni di energia ed aspetti tecnici ed organizzativi;
- 2) integrazione fra le risorse disponibili;
- 3) snellezza ed efficienza dell'organizzazione del nuovo Ente.

Per ciascun punto mi sembra necessario esaminare, sia pur brevemente, quanto è stato fatto sino ad oggi e tenerne conto per assicurare in futuro uno sviluppo ulteriore e più vasto, con vantaggio per l'economia generale del Paese. Occorre infatti evitare ad ogni costo il pericolo che, al contrario, si possa avere una stasi o una crisi nell'espansione produttiva di questo importante e delicato settore.

Per procedere con ordine comincerò col considerare il primo fra i punti sopra indicati, e cioè il problema del fabbisogno di energia.

Fino ad oggi l'industria elettrica italiana ha assolto sempre ed integralmente il compito di mettere a disposizione del Paese tutta l'energia necessaria in tempo utile. Infatti si deve riconoscere che in Italia si sono sempre tempestivamente impostati ed attuati programmi costruttivi che consentissero di disporre in qualsiasi circostanza di una producibilità adeguata a coprire, con

il largo margine di sicurezza che tecnica e prudenza impongono, ogni richiesta dei consumatori.

Non si deve dimenticare che l'Italia fu uno dei Paesi più severamente danneggiati dalle distruzioni di impianti elettrici nel corso della seconda guerra mondiale, tanto che da noi si ebbe una riduzione del 27 per cento circa della potenza efficiente degli impianti generatori rispetto alla massima precedentemente raggiunta, a fronte di una riduzione del 21 per cento nella Germania occidentale, del 5 per cento in Francia, del 3,5 per cento in Inghilterra.

Ciononostante, grazie alla pronta opera di ricostruzione e, successivamente, con la costruzione di nuovi poderosi impianti secondo programmi concordati tra il Governo e le aziende elettriche che, come venne autorevolmente riconosciuto anche dinanzi al Parlamento, sempre rispettarono gli impegni assunti, l'Italia poté essere la prima tra i grandi Paesi europei colpiti dalla guerra a riportare la produzione di energia elettrica al livello corrispondente ai fabbisogni: già nel 1947 la potenza efficiente degli impianti generatori era stata riportata al livello massimo del 1942 e ogni limitazione nei consumi poté venire abolita nei primi mesi del 1950, mentre in Francia le restrizioni continuarono per tutto il 1951, in Germania cessarono al principio del 1952 e in Gran Bretagna poterono essere abolite solo nel 1956-57.

Anche negli anni successivi lo sviluppo della produzione di energia elettrica continuò rapido, superando anzi gli stessi programmi periodicamente concordati tra Governo ed aziende, cosicchè si è sempre potuto mantenere un notevole margine di sicurezza tra disponibilità e fabbisogno.

A testimonianza riporto alcune cifre.

La potenza efficiente installata negli impianti di produzione è passata da 7.488 MW della fine del 1950 a 17.086 MW della fine del 1961 (di cui 11.699 MW in centrali idroelettriche) con un incremento pari a circa il 130 per cento.

La producibilità media annua complessiva degli impianti idro e termoelettrici è passata nello stesso periodo da circa 29 miliardi di kWh a 66 miliardi 890 milioni di kWh, con un incremento dell'ordine del 130 per cento. L'effettiva produzione di energia elettrica è a sua volta aumentata da circa 24,7 miliardi di kWh nel 1950 a 60,6 miliardi di kWh nel 1961 (di cui 42 idroelettrici e 18,6 termoelettrici e geotermoelettrici), con un incremento di circa il 145 per cento.

Per quanto riguarda i programmi imposti per assicurare anche nei prossimi anni la copertura dei fabbisogni, basti accennare che al 31 agosto 1962 erano in costruzione nuovi impianti generatori aventi una producibilità di oltre 38,5 miliardi di kWh, di cui 28,3 miliardi relativi ad impianti di

prevista entrata in servizio nel triennio 1962-1964. A fine 1964 si dovrà così avere — a fronte di una richiesta annua presunta, alla produzione, di 78 miliardi di kWh — una producibilità media annua degli impianti di oltre 92 miliardi di kWh, con una eccedenza di circa il 18 per cento, margine di sicurezza certamente adeguato, anche tenendo conto di qualsiasi evenienza eccezionale che portasse il ritmo di incremento della richiesta nel prossimo futuro a tassi superiori a quelli attuali (che pur sono già superiori a quelli normali) o di particolari eventi di carattere idrologico che dovessero ridurre al di sotto della media la produzione idroelettrica, che peraltro costituirà allora meno del 60 per cento della produzione complessiva.

Impianti in costruzione al 31 agosto 1962

ENTI	IMPIANTI NUMERO			POTENZA INSTALLATA KWA	PRODUCIBILITÀ MIGLIAIA DI KWH
	idrici	termici	totale		
Imprese Elettrocommerciali	40	19	59	5.631.895	29.815.000
Aziende Municipalizzate	14	1	15	510.000	1.797.000
Autoproduttori	12	30	42	1.056.000	973.000
Ferrovie dello Stato	1	—	1	70.000	300.000
Impianti nucleo termoelettrici	—	3	3	607.000	3.615.000
TOTALI	67	53	120	7.874.895	38.500.000

Si deve inoltre riconoscere che i mezzi produttivi approntati per garantire la copertura dei fabbisogni sono sempre stati all'altezza della tecnica più moderna ed efficiente

In campo idroelettrico il nostro Paese può vantare una serie di realizzazioni imponenti, che lo pongono decisamente in un primo piano rispetto alle altre Nazioni

Esistono oggi in Italia 222 dighe di altezza eguale e superiore a 30 metri (un numero maggiore di grandi dighe si ha solo negli Stati Uniti e nel Giappone); il nostro Paese ha la più alta diga ad arco, quella del Vajont, alta 262,6 metri, intitolata proprio in questi giorni al suo ideatore e progettista, ingegner Semenza; la più alta diga a gravità alleggerita (quella di Ancipa in Sicilia, alta

11,5) la diga ad arco di maggior ampiezza quella della Valle di Lei con uno sviluppo di ben 690 metri al coronamento.

Anche nel campo del macchinario l'Italia si trova all'avanguardia. Basti ricordare i gruppi idroelettrici da 110.000 kW della Centrale di Cimego, che sono i più grandi gruppi ad asse orizzontale del mondo, equipaggiati con due ruote Pelton ad un solo getto, che a loro volta sono le più potenti ruote ad un solo introduttore oggi esistenti; i gruppi ad asse verticale a quattro getti da 107 mila kW della Centrale di Grosio che dispongono della maggior potenza nel campo delle turbine Pelton ad una unica ruota; la turbina Francis da 55 mila 600 kW nell'impianto di Val Noana San Silvestro nel bacino del Cismon che sfrutta un salto idraulico di 434 m, uno dei maggiori utilizzati nel mondo con turbine di questo tipo; e ancora le turbine Kaplan da 12.500 kW nell'impianto di Isola Serafini sul Po, le cui ruote del diametro di 7,6 metri possono utilizzare una portata di ben 300 metri cubi al secondo.

Che il primato tecnico ed organizzativo italiano nel campo delle realizzazioni idroelettriche sia riconosciuto su scala mondiale è dimostrato dal fatto che tecnici, progettisti, imprenditori con maestranze italiane sono chiamati in tutto il mondo per portare il contributo della loro attrezzatissima esperienza alla realizzazione delle opere più imponenti, per ricordarne alcune: la diga di Kariba sullo Zambesi, quelle di Miranda e Picote sul Duoro Internazionale, quelle attualmente in costruzione sul Dez in Persia, sul Basso Volta nel Gana, di Roseires sul Nilo Azzurro nel Sudan, eccetera.

Anche nel settore degli impianti termoelettrici l'industria italiana si è posta alla avanguardia, sia per quanto concerne le caratteristiche dei cicli termodinamici adottati, sia per le potenze unitarie dei gruppi.

L'Italia fu uno dei primi Paesi europei ad impiegare la soluzione « monoblocco » cioè una caldaia per ogni turbogruppo (impianti di Piacenza, Genova e Tavazzano) ed il surriscaldamento del vapore dopo una

prima espansione in turbina. Gli accorgimenti tecnici adottati per migliorare il rendimento del ciclo termodinamico (impiego di temperature e pressioni molto elevate, risurriscaldamento del vapore, preriscaldamento dell'acqua di alimentazione della caldaia con vapore spillato dalla turbina, eccetera) hanno consentito di realizzare in alcune centrali italiane, dotate di grande potenza unitaria, consumi specifici tra i più bassi registrati in Europa.

L'adozione di gruppi termici di potenza unitaria sempre più elevata è stata un altro elemento che ha caratterizzato il recente sviluppo del settore termoelettrico italiano.

Dalle unità termiche di 60 — 70 MW installate nel 1952-1953 in varie centrali italiane, si è passati ai 130 — 160 MW dei gruppi delle centrali di Santa Barbara, Civitavecchia, Tavazzano, Chivasso, Napoli e Genova, entrati in servizio negli ultimi anni, ed ora ai 320 MW del primo gruppo della Centrale di La Spezia, di recente entrato in servizio alla presenza del Presidente della Repubblica. Si tratta del più potente gruppo sinora installato nell'Europa continentale, al quale faranno seguito — come è noto — un secondo gruppo da 335 MW già in fase avanzata di costruzione, e successivamente due gruppi da 600 MW ciascuno, per i quali sarà adottato, secondo i più moderni concetti della tecnica del settore, un ciclo termodinamico a pressione ipercritica e a duplice risurriscaldamento.

Per comprendere appieno il significato di queste realizzazioni bisogna tener presente che in Francia e in Germania non sono stati finora superati i limiti rispettivamente dei 250 e 150 MW per gruppo, e che solo in Gran Bretagna è in programma la realizzazione di gruppi termoelettrici da 500 MW.

È precisamente su questa realtà che viene ad inserirsi ora la nazionalizzazione dell'industria elettrica ed è evidente l'impegno, o, meglio, la responsabilità che compete agli organi preposti affinché non debbano verificarsi dei rallentamenti all'ulteriore espansione del settore, e perchè, al contrario, se ne possa sempre garantire la continuità.

ed il potenziamento, assieme al necessario coordinamento che appare sempre più urgente in vista del futuro con le sue esigenze tecniche.

In proposito posso comunicare che proprio nei giorni scorsi, aggiornando i dati sopra esposti, ho rilevato che, una volta realizzati i 120 impianti attualmente in corso di esecuzione (67 idrici, 50 termici tradizionali e 3 termonucleari), la producibilità totale supererà il traguardo dei 100 miliardi di kWh, raggiungendo l'imponente cifra dei 107,5 miliardi, di cui 45,7 di produzione idrica: 43 per cento; 58,2 miliardi di produzione termica: 54 per cento e 3,6 miliardi di produzione termonucleare: 3,8 per cento.

Circa i fabbisogni di energia elettrica è da tenere presente che le stime più attendibili indicano che essi continueranno ad aumentare anche negli anni prossimi con ritmo altrettanto rapido che negli anni passati, si da superare gli 80 miliardi di kWh nel 1965, i 110 — 115 milioni di kWh nel 1970, per raggiungere l'imponente cifra di 150 miliardi di kWh nel 1975. Si tratta di incrementi di fabbisogni che corrispondono, come ormai è a tutti noto, all'incirca ad un raddoppio ogni dieci anni; ciò significa in particolare che nel prossimo decennio si devono costruire nuovi impianti per una potenza pari a quella di tutti gli impianti esistenti al presente, e per di più si dovrà pensare a sostituire quelli più vecchi. Dovremo costruire grandi impianti termoelettrici e dovremo costruire, non dimentichiamolo, anche grandiosi impianti idroelettrici di regolazione, utilizzando sia le residue disponibilità idrauliche, sia le possibilità offerte dai cosiddetti impianti di pompaggio, di cui già abbiamo degli esempi molto interessanti in varie parti d'Italia.

Dovremo, in altre parole, impostare e realizzare grandi programmi costruttivi, che facciano degnamente seguito a quelli sino

ad oggi realizzati, così da garantire l'espansione della produzione di energia senza che si abbiano a lamentare delle battute di arresto.

Tenendo presente la producibilità degli impianti esistenti più quella conseguibile con gli impianti in costruzione, con cui può garantirsi, come si è detto, una disponibilità complessiva di ben 107 miliardi di kWh, e raffrontandola con i fabbisogni a mano a mano crescenti secondo le ben note leggi di aumento, e tenendo presente che per realizzare nuove centrali di produzione occorrono mediamente 3 anni nel caso di impianti idroelettrici e 2 anni e mezzo per quelli termici o elettronucleari, ne consegue la necessità di intraprendere al più presto lo studio di nuovi programmi per passare poi rapidamente all'effettiva impostazione concreta di essi.

A questo riguardo io vorrei esprimere all'onorevole Ministro ed al Governo una viva raccomandazione perchè nelle leggi delegate voglia giustamente considerare il complesso di domande, studi, progetti ed elaborazioni varie presentate da Enti e privati non soggetti a trasferimenti all'E.N.E.L.

Si tratta di un patrimonio di elementi e dati tecnici che può essere proficuamente utilizzato dall'E.N.E.L. specialmente nel primo periodo della sua attività, e che deve quindi essere adeguatamente considerato nei riguardi degli attuali intestatari delle domande.

Che d'altra parte vi siano ancora vaste possibilità per l'assorbimento di energia elettrica in Italia è dimostrabile in base agli indici di consumo delle altre nazioni, come appresso riportato.

A questo riguardo mi ero permesso di predisporre un ordine del giorno, che però ritengo di non presentare, riservandomi di illustrarne il concetto in questo momento.

*Consumi di energia elettrica nei paesi del M.E.C
e nelle principali nazioni del mondo nel 1960*

N A Z I O N E	10 ⁶ kWh	POPOLAZIONE	CONSUMO PRO CAPITE
Belgio	14.118	8.512.191	1.542
Francia	72.304	40.502.513	1.587
Germania	108.926	50.464.000	2.040
Italia	56.112	50.464.000	1.145
Lussemburgo	1.464	290.992	4.662
Olanda	15.553	11.417.254	1.355
	267.785	164.235.450	1.623
Austria	15.909	6.900.283	2.257
Danimarca	5.242	4.563.500	1.152
Norvegia	30.962	3.570.851	8.632
Portogallo	3.251	8.441.312	356
Gran Bretagna	129.553	52.382.000	2.473
Svezia	34.794	7.471.244	4.648
Svizzera	20.673	5.451.000	3.808
Finlandia	8.339	4.290.803	1.867
Grecia	2.170	7.632.801	261
U.R.S.S.	291.600	212.200.000	1.360
U.S.A.	840.458	179.323.175	4.651
Canada	114.000	16.080.791	6.399
Totale	1.496.951	508.307.860	2.950
Complessivamente	1.764.936	672.543.310	2.630

Nell'ordine del giorno richiamavo all'attenzione del Governo tutto il complesso di studi, di domande di concessione e di pratiche relative ad impianti che si riferiscono a richieste di grandi derivazioni idroelettriche, presentate ai sensi del testo unico del dicembre 1933, n. 1565, da enti o privati non soggetti a trasferimento all'E.N.E.L., perchè non compresi tra le imprese di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

E' evidente che tale complesso di domande costituirà un materiale veramente prezioso, specialmente per il primo periodo di attività dell'E.N.E.L., e quindi sollecito il Governo a considerare tale aspetto nelle leggi delegate, con chiare indicazioni circa la particolare situazione amministrativa delle domande e degli studi sopra ricordati, non-

chè sui rapporti che potranno essere stabiliti tra gli interessati e l'E.N.E.L.

Esaminiamo ora il problema dei quadri tecnici e organizzativi. Il merito principale del conseguimento dei risultati sopra esposti nel settore elettrico, va a quei dirigenti responsabili, a quei tecnici competenti e a quelle maestranze altamente qualificate che hanno dato un apporto prezioso e insostituibile alla vita di mirabili organizzazioni imprenditorie, che con efficienza e tempestività hanno saputo impostare e attuare programmi costruttivi talora grandiosi.

Ora, se vogliamo creare le premesse perchè il nuovo Ente nazionale possa assolvere i suoi compiti con altrettanta tempestività ed efficienza, occorre che esso possa avvalersi della collaborazione di dirigenti e di

tecnici egualmente valenti e appassionati alla loro opera. Per questo, è evidente, bisogna che gli elementi più capaci restino nell'E.N.E.L., nella fiducia che anche nell'azienda nazionalizzata sarà data loro piena responsabilità e libertà nella ricerca e nella scelta di soluzioni tecniche, senza intralci o interferenze politiche, con la certezza che le loro qualità saranno apprezzate e troveranno riconoscimento.

Soprattutto dobbiamo poter ispirare fiducia che ai posti di comando saranno sempre uomini di indiscusso valore e tecnici di sicura e riconosciuta competenza.

A molti di noi è pervenuta recentemente una mozione, approvata all'unanimità dai dirigenti delle maggiori aziende elettriche del Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Essi sentono indubbiamente e pienamente le responsabilità e i doveri che loro incombono, ma non mancano giustamente di sottolineare come il successo o l'insuccesso del processo di nazionalizzazione dipenderà soprattutto dagli uomini che saranno chiamati a dirigere l'Ente. L'armonia gerarchica e la coordinata cooperazione individuale dei tecnici richiedono che gli uomini posti alla direzione dell'E.N.E.L. godano della stima e della fiducia dei quadri dirigenti e tecnici.

Se vogliamo dunque che la nazionalizzazione si attui senza creare crisi nello sviluppo della capacità produttiva del settore elettrico, non dobbiamo trascurare la necessità di creare un'atmosfera di fiducia tra i tecnici, altrimenti potrebbero venire seriamente pregiudicati i programmi di costruzioni già in corso e quelli che si dovranno successivamente impostare per garantire anche in futuro, come già in passato, la piena copertura di tutti i fabbisogni e con i mezzi tecnicamente più moderni ed efficienti.

Ma per creare tale fiducia occorre che nella legge delega venga precisato questo aspetto, che io ritengo essenziale per la vita dell'E.N.E.L., che sia chiaramente fissata l'organizzazione dell'Ente, come pure i criteri che presiederanno alla scelta del personale tecnico e direttivo, che sarà responsa-

bile dei singoli organi individuali e collegiali.

E mi si consenta ancora una considerazione sul problema della copertura dei fabbisogni, da assicurare nel modo più razionale anche per il futuro. Mi riferisco alla necessità che la richiesta di energia venga soddisfatta integralmente, ovunque e da chiunque si manifesti, senza discriminazione alcuna e senza limitazione di sorta.

Secondo punto importante che mi sono proposto di considerare è quello dell'integrazione delle risorse disponibili ai fini della loro migliore utilizzazione. È questo un problema assai delicato, che può venire affrontato solo sulla base di un esame approfondito della situazione quale è venuta maturando nel corso degli ultimi decenni.

È noto che l'Italia è stata forse la prima nazione ad orientarsi verso l'utilizzazione delle risorse idrauliche, indirizzata dapprima verso impianti fluenti e poi, per sopprimere al discontinuo andamento delle disponibilità idroelettriche lungo l'anno ed alle deficienze delle annate magre, verso gli impianti a serbatoio. Si provvide inoltre alla costruzione di modesti impianti termici ai quali venne peraltro affidato inizialmente un compito integrativo e di compensazione della produzione idroelettrica.

La produzione di energia elettrica rimase in Italia pressochè di esclusiva origine idraulica fino al 1936 e gli impianti termoelettrici ebbero, fino a quell'epoca, solo compiti marginali. Cito come riferimento il 1936 perchè in quell'anno si verificò un primo inserimento di produzione termoelettrica nel servizio di base a seguito dell'utilizzazione dei vapori endogeni di Larderello.

In quell'anno, di fronte ad una produzione complessiva di 16x10,6 kWh, la produzione termica risultava di meno del 10 per cento.

Successivamente alla seconda guerra mondiale, la produzione termoelettrica è andata assumendo un'importanza rapidamente crescente. Nel 1961, su una produzione totale di 60,6 miliardi di kWh, quella termoelettrica è stata di 18,6 miliardi di kWh (di cui 16,3

miliardi di kWh da combustibili e 2,3 miliardi di kWh dai vapori di Larderello), pari cioè al 30,7 per cento del totale.

Fonti energetiche	ANNO		Variazioni rispetto al 1960
	1960	1961	
Energia idroelettrica	81,98 %	69,32 %	- 15,4 %
Energia termoelettrica	14,28 %	26,90 %	+ 47,0 %
Energia geotermoelettrica	3,74 %	3,78 %	+ 1,0 %

Parallelamente all'aumento quantitativo della produzione termoelettrica è andata però aumentando l'importanza qualitativa della produzione idroelettrica, nel senso che via via che alla base del diagramma di carico si è andata inserendo in misura crescente l'energia termoelettrica, più delicato è divenuto il compito di regolazione delle centrali idroelettriche più atte a far fronte alle variazioni della richiesta di energia

Proprio in vista di tale situazione i maggiori e più recenti impianti idroelettrici sono stati concepiti con caratteristiche di regolazione spinta per poter razionalmente integrare e compensare la produzione dei moderni impianti termoelettrici di base. Si possono, per fare solo alcuni esempi, citare poderosi sistemi di impianti idroelettrici dotati di grandi serbatoi di regolazione realizzati sul Mallero (Sondrio) sull'Alto Chiese (Boazzo e Cimego) sul Sarca e Lago di Molveno (S. Massenza) sul Piave (Soverzene e Somplago), sul Vomano in Abruzzo (Providenza, S. Giacomo e Montorio), sul Muccone in Sila e sul Belice in Sicilia (Guadalami), sul Toscolano e lago di Garda eccetera.

Tali impianti hanno trovato la loro ragione di essere e si sono potuti attuare in quanto concepiti ed impostati in un quadro organico di mutua integrazione, ed inseriti strettamente e necessariamente nel complesso degli altri impianti elettrici già esistenti e di quelli di prevedibile realizzazione. Infatti nel corso dei passati decenni, pa-

rallelamente allo sviluppo degli impianti di produzione, si è andata sviluppando l'integrazione fra gli stessi, in origine su scala ridotta, zona per zona, poi su scala sempre più ampia: regionale, interregionale e, negli anni recenti, nazionale e internazionale

L'integrazione nazionale è oggi consentita dalla rete di interconnessione nazionale a 220.000 V che si estende per circa 11.000 km di circuiti, integrata da un sistema a 130.000 V con una estensione circa doppia. L'interconnessione con le reti estere è assicurata poi da numerosi collegamenti pure a 220.000 V ed a 130.000 V.

Questa complessa attività, che ora viene riassunta in poche frasi, ha richiesto la risoluzione di grossi problemi tecnici, in particolare di quelli relativi al coordinamento e all'adeguamento di tutte le complesse apparecchiature di protezione e di manovra, per renderle adeguate alle sempre crescenti potenze in gioco in un sistema vieppiù vasto di interconnessione, nonché il perfezionamento delle delicate apparecchiature di regolazione delle centrali di produzione, per consentire il perfetto mantenimento dei valori caratteristici dell'energia elettrica sull'intera rete e cioè: frequenza e tensione, senza determinare squilibri nei diversi rami della rete stessa. Tali problemi tecnici hanno richiesto così in Italia, come del resto negli altri Paesi più progrediti nel settore, laboriose messe a punto ed il contributo di tecnici particolarmente competenti e capaci.

Il risultato offerto già oggi dalla rete italiana, costituita dall'interconnessione delle reti delle varie aziende di produzione, è ormai quello di un completo parallelo magliato: le reti dei vari aggruppamenti non sono cioè collegate attraverso singoli punti di scambio, così da formare un sistema interconnesso radiale, ma ogni rete è collegata con tutte le reti vicine, anche in più punti, così da formare nell'insieme una struttura a maglie chiuse.

L'interconnessione magliata ed il funzionamento in parallelo di tutta la rete italiana assicurano infatti che ogni centro di consumo sia alimentato innanzi tutto dal centro di produzione più vicino, indipendentemente dalla proprietà degli uni e degli altri.

Ho sin qui tratteggiato la situazione presente nel campo dell'integrazione tra impianti di vario tipo, idraulici e termici, nel quadro dell'interconnessione delle reti elettriche perchè, come ho prima accennato, nell'esaminare i problemi tecnico-organizzativi connessi con il provvedimento di nazionalizzazione del settore elettrico in Italia non possiamo trascurare la realtà quale essa è al presente. Dobbiamo infatti proporci, come ho già più volte sottolineato, di assicurare ulteriori perfezionamenti al sistema in relazione al progredire della tecnica e di evitare, comunque ed in ogni caso, che possano al contrario verificarsi crisi nella delicata fase di trapasso.

Ma vorrei qui richiamare l'attenzione su di un altro aspetto di particolare importanza e cioè sulla necessità di precisare meglio i compiti e le attribuzioni dell'E.N.E.L. ai fini del coordinamento generale dell'esercizio di tutti gli impianti elettrici in tutto il territorio nazionale.

Per il conseguimento di questo scopo è evidentemente necessario che l'E.N.E.L. espliciti una funzione di coordinamento anche sulle imprese e aziende non soggette al trasferimento, che pure esercitino un'attività di produzione e di distribuzione di energia elettrica. È infatti chiaro che il processo di nazionalizzazione risulterebbe inoperante ai fini di quello che è il suo scopo essenziale, e cioè ai fini dell'unitarietà dei servizi di produzione e distribuzione, se si ammettessero sfere indipendenti di produzione, di trasporto e di distribuzione, creando zone destinate a restare del tutto estranee ai problemi elettrici di interesse nazionale.

Un altro aspetto importante è costituito dalla particolare situazione degli autoproduttori, che ha dato luogo a discussioni anche in sede di Commissione. È chiaro che l'opera di coordinamento dell'E.N.E.L. viene anche per essi automaticamente ad espletarsi, dato che l'energia prodotta in eccedenza al diretto fabbisogno deve essere ceduta all'E.N.E.L. stesso. Resta invece non solo privo di significato, ma addirittura controproducente il criterio di subordinare la producibilità al limite del 70 per cento del

consumo, in quanto non rispondente a fondate ragioni d'interesse generale, che, anzi, contraddice, perchè un aumento della produzione rispetto al fabbisogno da parte delle imprese autoproduttrici è evidentemente a tutto vantaggio dell'E.N.E.L., assai più che delle imprese stesse.

In altre parole: proprio per mettere a disposizione dell'E.N.E.L. maggiori quantità di energia e a condizioni favorevoli, è opportuno favorire l'autoproduzione senza porre limiti che non trovano alcuna giustificazione e che soprattutto contrastano con l'interesse generale. Del resto anche in Francia ed in Inghilterra si è cercato, e si cerca, di favorire l'autoproduzione proprio per alleggerire il gravoso compito fondamentale dell'Ente nazionalizzato di assicurare una completa copertura dei fabbisogni di energia ai costi minimi.

Una considerazione specifica deve essere rivolta agli impianti delle Ferrovie dello Stato, il cui previsto trasferimento all'E.N.E.L., se non precisato con opportuna norma di carattere particolare, richiederebbe dispendiose modifiche agli impianti stessi ed accollerebbe, in definitiva, all'E.N.E.L. un esercizio costantemente e particolarmente oneroso, dato il rilevante impegno di impianti speciali, mezzi e personale, che la delicatezza e l'importanza del servizio ferroviario richiedono ed al quale le ferrovie provvedono ora efficacemente mediante i propri servizi tecnicamente e organicamente attrezzati.

Come ho detto, questo argomento ha formato oggetto di lunghe discussioni in sede di Commissione e sarà pertanto opportuno che venga considerato nella redazione delle leggi delegate, sia particolarmente, sia assieme al problema delle centrali a recupero.

Eccomi da ultimo a considerare brevemente la necessità di assicurare all'Ente un'organizzazione snella ed efficiente, evitando in particolare che il sistema, con un'eccessiva centralizzazione, possa cadere nel grave rischio della burocratizzazione. Evidentemente, pur nella unitarietà del sistema, la struttura e l'organizzazione del-

l'Ente debbono potersi adeguare e corrispondere alle varie situazioni locali.

A seguito della nazionalizzazione il territorio dell'Inghilterra, del Galles e della Scozia meridionale venne suddiviso in 14 zone o regioni, corrispondenti alle 14 reti con cui sarebbe stato da allora in poi assicurato il servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel Paese. Ognuna di queste zone venne affidata ad un ufficio regionale (Area Board), mentre il coordinamento degli uffici regionali veniva demandato ad un ente centrale, denominato British Electricity Authority (B.E.A.) — poi Central Electricity (C.E.A.) — avente il compito di fornire l'energia agli Area Board e di sovrintendere al funzionamento di questi ultimi.

Senonchè, come spesso succede, da un eccesso facilmente si passa a quello opposto: da un'esagerato frammentarietà di aziende si passò ad un unico organismo troppo centralizzato, inevitabilmente sottoposto, come l'esperienza ha poi confermato, ai pericoli del burocratismo e dell'accentramento, con tutte le note dannose conseguenze. Nè bastò, ad evitare questi pericoli, che il servizio di distribuzione fosse affidato agli Area Boards regionali, poichè l'autonomia di questi era troppo limitata dall'azione dell'ente centrale.

La necessità di concedere maggiore autonomia agli Area Boards ha portato alla nuova legge sull'elettricità del 1957, entrata in vigore il 1° gennaio 1958, la quale scioglieva la Central Electricity Authority e creava in sua vece due nuovi organismi: lo « Electricity Council » ed il « Central Electricity Generating Board ». Gli Area Boards esistenti in Inghilterra e nel Galles rimasero inalterati nella struttura e nelle dimensioni, ma — e ciò va particolarmente sottolineato — ciascuno di essi fu reso responsabile della propria solvibilità. Ciò era in contrasto — come venne sottolineato dallo stesso Sir Josiah Eccles, Vice Presidente della Electricity Council — con quanto stabilito dalla legge del 1947, in base alla quale la British Electricity Authority, oltre ad essere proprietaria e ad esercitare le centrali e gli impianti di trasporto, aveva il compito di coordinare

e controllare gli Area Boards ed era l'Ente responsabile della solvibilità dell'industria nel suo complesso.

In sostanza si è dovuto dare maggior responsabilità agli Area Boards proprio per evitare un'eccessiva burocratizzazione.

Già ebbi l'onore di esporre gli stessi concetti in questa Assemblea, in occasione della discussione del bilancio delle Partecipazioni statali, ricordando quanto è stato scritto in proposito da illustri studiosi italiani, inglesi e francesi, fra cui anche da Hugh Gaitskell nel suo libretto « Socialismo e nazionalizzazione ».

Tornando all'E.N.E.L., si dovrà pertanto cercare di assicurare ad esso omogeneità e unitarietà di indirizzi e, nel contempo, snellezza e agilità di organizzazione: per questo è necessario che vengano bene precisati i compiti e i poteri degli organi centrali e di quelli periferici, ed è soprattutto necessario che vengano precisate le responsabilità degli uni e degli altri. È necessario che essi vengano soprattutto posti in condizioni operative non inferiori a quelle attualmente vigenti nel presente ordinamento, evitando in particolare che, in dipendenza della sua natura pubblica, l'Ente sia costretto a operare con le formalità, le limitazioni e i controlli preventivi propri degli enti pubblici, assolutamente incompatibili con l'efficienza operativa necessaria al nuovo Ente per assolvere compiutamente i propri particolari compiti. Ciò non significa mancanza di controlli e, quindi, mancanza di responsabilità: al contrario controlli quanto più severi possibile ma sulla base dei risultati conseguiti.

Ho voluto accennare brevemente a qualche essenziale aspetto tecnico-organizzativo connesso con la creazione dell'E.N.E.L., e le considerazioni che ho fatto indicano alcuni punti sui quali occorre fermare particolarmente l'attenzione in sede di formulazione delle leggi delegate o dei relativi regolamenti.

Abbiamo in certo modo la fortuna di poterci valere delle esperienze già fatte da altre Nazioni e la possibilità, quindi, di evitare gli errori che possono essere stati commes-

si. In proposito ho avuto occasione di leggere recentemente la relazione annuale dell'Electricity Council, pubblicato nel settembre scorso, relazione che illustra l'andamento del settore dell'industria nazionalizzata inglese dell'energia elettrica per il periodo aprile 1961 — marzo 1962. Ha destato in me viva perplessità e preoccupazione apprendere da fonte ufficiale che nel corso dell'inverno 1961-1962 la disponibilità di impianti non è stata sufficiente a fare fronte alle necessità dell'utenza; nel giorno di massimo carico del 1961 il *deficit* di potenza è stato di oltre un milione di kW e si è potuto far fronte a questa situazione solo « deteriorando » il servizio, e cioè riducendo la tensione e la frequenza dell'energia distribuita (ciò che ha automaticamente provocato una riduzione del carico), con quali ripercussioni sull'utenza è facile immaginarsi.

È stato precisato che questa penosa situazione è conseguenza del fatto che i consumi di energia elettrica in Inghilterra si sono accresciuti più rapidamente di quanto non fosse stato previsto al momento in cui erano stati programmati i nuovi impianti (l'aumento dei consumi del 1961-1962 rispetto all'anno precedente è stato del 7,9 per cento); in conseguenza di questa situazione si è provveduto ad ampliare il programma dei nuovi impianti che dovranno entrare in servizio nel 1966, ma non è stato possibile fare altrettanto per i programmi degli anni precedenti, ormai già in corso.

Perciò, conclude il rapporto, l'attrezzatura elettrica inglese può essere insufficiente a far fronte alla domanda fino al 1966: anzi, se l'incremento dei consumi continuerà ad essere particolarmente intenso come è avvenuto nei periodi più recenti, è possibile che la deficienza d'impianti rispetto al fabbisogno continui fino al 1967.

Si è dunque creata una situazione di grave disagio e di pericolosa crisi produttiva solo perchè non si è riusciti ad adeguare i programmi costruttivi a un incremento dei consumi più rapido del previsto. E si noti che questo incremento — che ha raggiunto, come ho detto, il 7,9 per cento — non ha nulla di eccezionale. Mi domando che

cosa sarebbe successo in Inghilterra se tale incremento avesse toccato i ben più elevati valori raggiunti in Italia negli anni scorsi!

Quanto ho detto fino ad ora riguarda l'attività in generale dell'E.N.E.L., ma non posso dimenticare che mi trovo in questa Assemblea come rappresentante di una Provincia montana, che ha dato così notevole contributo al settore idroelettrico nazionale.

Mi riferisco in particolare alla provincia di Belluno, nel cui territorio esistono grandiosi impianti idroelettrici, fra cui quello di Soverzene, con una produzione complessiva di oltre 3 miliardi di kWh annui, ma il discorso può essere ripetuto per tutte le zone montane.

Con la legge 27 dicembre 1953, n. 959, sui socracanoni, vennero assegnati ai Consorzi provinciali dei Comuni montani delle somme cospicue. In provincia di Belluno si è potuto con esse intraprendere tutta una politica di incentivazione nei vari settori dell'economia delle nostre vallate. Così sono stati aiutati i settori ospedalieri, quelli dell'industria, quelli dell'agricoltura, del turismo, dell'istruzione, eccetera. Si sono fatti dei piani di impiego delle somme, con impegno di contribuzioni che vanno fino a dieci, venti anni.

Appare quindi in tutta la sua evidenza la necessità che con la nazionalizzazione non vengano a mancare i proventi già assicurati agli enti locali, eventualità questa neppure pensabile, dati gli impegni già assunti e le aspettative sempre più urgenti delle nostre popolazioni!

Gli onorevoli colleghi avranno ricevuto, al pari di me, delle sollecitazioni da parte di Comuni ed enti della montagna, che richiedono una precisa considerazione delle loro particolari situazioni nei riguardi dell'E.N.E.L. quale subentrante degli attuali concessionari.

Su questo specifico tema io mi sono affrettato a presentare un ordine del giorno che mi riservo di illustrare.

Voglio infine fare un accenno all'attività di studio e di ricerca dalla quale l'E.N.E.L. non può assolutamente restare assente.

In particolare per ricercare e valersi di ogni possibile perfezionamento dei sistemi,

onde ridurre al minimo i costi, è indispensabile che l'E.N.E.L. partecipi attivamente al funzionamento dell'Istituto sperimentale modelli e strutture (ISMES) di Bergamo, nel quale ha preso tanto sviluppo lo studio su modelli del comportamento statico di dighe e di altre opere idroelettriche, al Centro elettrotecnico sperimentale italiano Giacinto Motta (CESI) di Lambrate, che si dedica allo studio dei problemi delle linee a bassa ed alta tensione e di quelli dell'interconnessione nazionale ed europea. È altresì necessario che venga mantenuta la Sezione tecnologica dell'A.N.I.D.E.L. che, riunendo nelle sue commissioni i tecnici più preparati dei singoli settori, costituisce un naturale ed insostituibile centro di coordinamento delle varie attività. Non meno indispensabile appare la devoluzione da parte dell'E.N.E.L. di un consistente contributo annuo alla ricerca scientifica degli Istituti universitari e di ogni altro centro scientifico, applicata ai settori che hanno attinenza con lo sviluppo della produzione, del trasporto e delle applicazioni dell'energia elettrica. Anche su questo tema mi sono premurato di presentare uno specifico ordine del giorno.

Onorevoli colleghi, mi lusingo di non avervi tediato troppo con le mie considerazioni e con gli elementi tecnici che mi è sembrato doveroso richiamare.

Vorrei ora concludere questo mio intervento ricordando le sagge parole pronunciate la scorsa settimana proprio in quest'Aula,

dal senatore Spagnolli prima e dal ministro Trabucchi poi, in occasione della discussione della legge sull'imposta cedolare. Come per quella legge, anche per l'attuale sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica si tratta di stabilire delle norme che dovranno essere sottoposte al vaglio dell'esperienza e che richiederanno, necessariamente, successive precisazioni, con emendamenti ed ulteriori disposizioni normative.

L'importante è chiudere il capitolo attuale e intraprendere al più presto e con il massimo impegno il faticoso compito di dare vita al nuovo Ente, al quale occorrono programmi adeguati all'effettivo sviluppo del settore, un organico tecnico ed amministrativo pienamente efficiente e responsabile ed un decentramento su basi regionali delle varie attribuzioni per la necessaria snellezza ed agilità di un'organizzazione pur sempre coordinata dagli organi centrali. *(Applausi dal centro)*.

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari